

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XVII — Vol. XXI

Domenica 15 Giugno 1890

N. 841

## LA LEGGE E LE BANCHE DI EMISSIONE

I lettori dell' *Economista* troveranno più innanzi il nuovo progetto di legge che per unanime consenso ormai si attribuisce all'on. Ferraris Maggiorino, più che alla Commissione parlamentare di cui egli è relatore; leggendo quello schema si formeranno il concetto complessivo dei criteri che informano il progetto, per cui noi risparmiamo di farne il riassunto e ci limitiamo ad esaminare le diverse disposizioni ed i concetti svolti nella relazione.

Cominciamo subito con un sincero elogio che rivolgiamo all'on. M. Ferraris, per la chiarezza e la sobrietà impiegate nel suo lavoro. Discordi nel principio fondamentale, dovremo anche esprimere severi giudizi sopra alcuni apprezzamenti ed alcune illusioni a cui il relatore si abbandona, ma in pari tempo riconosciamo che la causa, che noi riteniamo errata, non poteva avere più abile difensore, così che quello che troveremo di censurabile nel disegno di legge e nella relazione attribuiremo più che altro alla illogicità della tesi, che non sia a minor merito di chi la ha svolta e difesa.

Cominciamo intanto da una premessa che per nostro avviso costituisce una colossale illusione.

L'on. Ferraris M., esperto e competente come è in cose bancarie, non giudica con indulgenza lo stato attuale degli Istituti di emissione: — deplora la eccedenza della circolazione sotto aspetti multiformi; — biasima gli impieghi lunghi non adatti a banche di circolazione; — stigmatizza severamente gli espedienti indecorosi coi quali si impaccia o si impedisce il cambio dei biglietti in moneta metallica; — nota con parola vivace la cifra enorme di sofferenze, cifra che palesa un morbo ancora più grave da cui è afflitto il portafoglio. Da tutto ciò desume che « qualcuno degli Istituti esistenti ha potuto sentir meno le alte responsabilità che incombono ad una Banca di emissione in un libero regime di circolazione fiduciaria ». Non occorre che l' *Economista* aggiunga che sottoscrive completamente a tale giudizio il quale risponde quasi *ad litteram* alle osservazioni che da più anni va facendo intorno alla situazione bancaria sempre più grave, sempre più disordinata.

Ma dal fatto che il relatore della Commissione Parlamentare così apertamente riconosce gli errori passati noi credevamo di poter trarre per logica illazione la speranza che il suo progetto presentasse tale un meccanismo da impedire il prolungarsi od il rinnovarsi di così gravi disordini. Aspettavamo cioè

che provvedesse ad organizzare ciò che oggi è disorganizzato ed a mantenere in modo efficace la organizzazione.

La prima ricerca che doveva fare il relatore di un nuovo progetto era di vedere se mai il disordine attuale fosse stato causato da insufficienza della legge esistente o da inosservanza della legge stessa.

La legge vigente (1874) ad esempio determinava tassativamente il limite massimo della circolazione ed all'articolo 13 stabiliva che il Governo per bisogni straordinari ed urgenti del commercio, e *dopo essersi sperimentato l'aumento dello sconto* potesse permettere di superare quel limite e per un termine *non maggiore di tre mesi*, mentre tale circolazione maggiore doveva essere impiegata esclusivamente in *isconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi*, e gli utili andare a beneficio dell'erario.

Non è adunque colpa della legge se l'eccedenza della circolazione venne autorizzata e spesso eccitata, senza aver prima sperimentato l'aumento del saggio dello sconto e per un termine indefinito, e per impieghi di lunga scadenza.

La legge 1881 sulla abolizione del corso forzato fa obbligo alle Banche di cambiare in argento ed al Tesoro in argento ed oro i biglietti, e prescrive i limiti di questo cambio. Non è adunque colpa della legge se le Banche scritturano clienti fittizi che occupino gli sportelli, se assoldano cassieri espressamente lenti a contare le monete, se limitano illegalmente la somma giornaliera del baratto.

E la legge 1874 agli articoli 17 e 22 tassativamente vieta agli Istituti di emissione qualunque impiego diretto, ed il regolamento determina le operazioni a cui gli Istituti sono facoltizzati. Se pertanto le Banche hanno fatto impieghi contrari alla legge ed hanno riempito i loro portafogli di effetti a lunga scadenza o di obbligatorio rinnovo, la colpa è forse della legge?

L'on. M. Ferraris, se si fosse data la pena — che veramente era in lui doverosa — di esaminare questo aspetto della questione, si sarebbe ricordato senza dubbio delle interpellanze e delle osservazioni da lui stesso fatte in Parlamento contro le illegalità commesse dalle Banche di emissione e avrebbe anche rammentati gli ordini del giorno che dietro sua iniziativa e coll'appoggio della sua parola, vennero votati replicatamente, ma inutilmente, dalla Camera per far rivivere il rispetto della legge vigente.

Avrebbe allora facilmente desunto il relatore che una gran parte dei guai lamentati e del disordine che si manifesta da qualche anno, se possano aver avuto origine prima dall'infelice principio su cui la legge 1874 era basata, hanno poi avuto esplicazione e

sviluppo per ciò che le Amministrazioni delle Banche si mostrarono sempre o ben disposte ad accettare le pressioni e le domande per infrangere la legge od esse stesse desiderose di infrangerla; — che il Governo non solo non applicò le penalità che la legge prescriveva per impedire le infrazioni, ma molte volte esso stesso più o meno ufficialmente eccitò le Banche a non osservare la legge; che infine il Parlamento davanti al disordine sempre maggiore che si presentava, ebbe una colpevole tolleranza, o tutto al più si accontentò di qualche platonico ordine del giorno che non veniva poi osservato.

Ma dopo aver constatato tutte queste verità l'on. relatore non avrebbe potuto più fondare il suo nuovo progetto sopra disposizioni di legge che potranno essere molto bene concepite, che potranno avere anche sanzioni gravissime, ma che saranno sempre inefficaci, quando le Amministrazioni delle Banche, il Governo ed il Parlamento sieno d'accordo a tollerare gli abusi e qualche volta ad eccitarli.

Non si può a meno di ammirare la ingenuità colla quale il relatore scrive i seguenti periodi:

« Solo la condiscendenza colpevole del Governo e dei suoi funzionari, la più sconsigliata riluttanza e indulgenza del Parlamento potrebbero d'ora innanzi consentire ad un Istituto di emissione di violare le leggi dello Stato, la cui osservanza è il presupposto della sociale e civile convivenza. Se essa manca, non è soltanto il regime bancario di un paese che fallisce; ma è l'intera vita pubblica di una nazione che decade o precipita nel disordine e nell'anarchia; . . . . il disegno di legge definisce nettamente i limiti entro i quali l'azione degli Istituti può e deve svolgersi con vantaggio loro e del paese; all'infuori di essi non c'è salvezza. Essa costituisce quindi un avvertimento chiaro e dato a tempo alle singole Banche che ove non ritornino e non si mantengano sulla diritta via, le attenderà sicura e irreparabile caduta ecc. ecc. »

Or bene, mentre l'on. Ferraris M. detta queste bellissime frasi a pag. 9 della sua relazione, pochi fogli più innanzi ci dà egli stesso, che è legislatore e quindi membro di quel Parlamento che dovrebbe esercitare tanto sindacato, le prove delle numerose illegalità che oggi stesso commettono le Banche di emissione. — In verità che noi, quando si tratta di rispetto alla legge, non possiamo accettare l'abitudine degli scolari che si propongono di rinsavire col principio della nuova settimana; noi crediamo che sia necessario, urgente, doveroso farlo subito.

Perchè le disposizioni contenute nel nuovo progetto dell'on. M. Ferraris possano offrire qualche garanzia di essere osservate, converrebbe prima di tutto avere le prove che le attuali, molto meno rigorose, ottenessero qualche rispetto.

Da questo lato crediamo che il relatore appaia a se, al Parlamento ed al paese una grande delusione, giacchè quegli stessi uomini e quello stesso ambiente che hanno prodotta la attuale disordinata e pericolosa situazione, si troveranno forzati dalle stesse cause e dai loro stessi precedenti a mantenerla o, date le circostanze, a rinnovarla.

L'on. Ferraris ci dirà forse: — ma in qual altro modo se non con disposizioni di legge sarebbe possibile dare efficace sanzione ad un ordinamento bancario?

Gli risponderemo con due osservazioni; la prima che, vista l'inefficacia delle penalità verso gli Istituti, si potevano e si dovevano introdurre responsabilità personali verso gli amministratori degli Istituti. Quando la legge, ad esempio, dicesse che saranno personalmente responsabili delle penalità per l'eccesso della circolazione, per gli impieghi non autorizzati, per il cambio non effettuato gli amministratori, degli Istituti, è molto probabile che la maggioranza di essi non avrebbe consentite infrazioni che in date circostanze poteva ripercuotersi a loro danno personale.

La seconda osservazione che vorremmo fare al relatore sta in ciò che a nostro avviso una causa e non piccola dell'attuale disordine sta nel principio stesso dell'ordinamento bancario; la continua preoccupazione del Governo di impedire che i vasi di terra cotta fossero urtati dai vasi di ferro, fece perdere la bussola a tutti; venne infranta la legge per salvare i deboli, in compenso la si lasciò poi infrangere anche dai forti.

A noi pare che l'on. Ferraris abbia rasentato l'audacia quando scrisse: « è un periodo di esperimento che si accorda alle Banche; dopo di esso, Governo e Parlamento non hanno che da assistere impassibili alla liquidazione definitiva di quegli Istituti che non curanti dei loro doveri, dimentichi della maestà e del rispetto che ad essi incombe verso il potere legislativo, avessero creduto di sacrificare al passeggero tornaconto privato gli interessi duraturi loro e del paese.

Audaci noi giudichiamo queste parole, quando nelle situazioni delle Banche troviamo da molti anni che la Banca Nazionale è costretta a tenere nelle proprie casse 12,402,625 lire <sup>1)</sup> di biglietti della Banca Romana, mentre nessuno ha avuto il coraggio di dire alla Banca Romana stessa: restringete la vostra circolazione se siete impotente a tenere in circolazione i vostri biglietti; e mentre questa impotenza è giudicata un merito per la Banca Romana a cui il progetto Ferraris accorda l'aumento della circolazione da 45 a 150 milioni ed un demerito alla Banca Toscana di Credito a cui, malgrado le rimostranze, si mantiene il capitale di cinque milioni.

Audaci dobbiamo giudicare quelle parole quando pensiamo che l'art. 33 della legge 1874 stabiliva che nel termine di un anno la Banca Romana dovesse *riprendere il cambio dei suoi biglietti senza limitazione di somma*, e sono passati ben 16 anni senza che si ottenesse il rispetto alla legge.

Audaci infine dobbiamo ritenere quelle parole, quando in 16 anni dacchè vige la legge 1874, con un commissario regio per ciascun Istituto, con ispezioni ordinarie e straordinarie, non si sono impediti i disordini del Banco di Napoli e di quello di Sicilia, non si è riusciti ad obbligare la Banca Nazionale Toscana a liberarsi dalla Marmifera, si è lasciato che la Banca Nazionale d'Italia si impelagasse in mille guai, e si sono lasciate salire le sofferenze dei sei Istituti a 54 milioni, con un aumento di 16 milioni nei soli primi quattro mesi di quest'anno 1890; e mentre la Banca di Francia, con un portafoglio di oltre mezzo miliardo, non accusa che due milioni e mezzo di sofferenze.

L'impressione complessiva adunque che abbiamo

<sup>1)</sup> Situazione 31 maggio 1890.

provata dalla lettura del progetto e della relazione dell'on. M. Ferraris, si è che egli, innamorato dell'opera propria, abbia creduto di avere nella legge la forza che sarebbe necessaria per farla rispettare, dimenticando gli innumerevoli ed attuali esempi dai quali è dimostrata appunto la insufficienza della legge.

Quando un sistema ha dato prove infelici, non vi è altro mezzo che mutare gli uomini che debbono applicare il sistema, ove si creda erronea la applicazione, o mutare il sistema. Ma poichè è provato che negli uomini manca la buona volontà per rimediare al male, conviene studiare un sistema nuovo che abbia in sè stesso il correttivo delle tendenze che l'ambiente manifesta.

Esaminando in seguito il sistema proposto dall'on. M. Ferraris speriamo di poter dimostrare che è un peggioramento delle attuali condizioni, e che non può condurre se applicato, a quegli scopi lodevoli a cui pur mira il dotto relatore.

### PROTEZIONISMO IN ITALIA E IN FRANCIA

Le due nazioni latine, che dopo lunghi e intensi rapporti commerciali si sono un brutto giorno rivolte reciprocamente le armi della guerra economica, continuano con novello ardore a fare della politica protezionista.

Non c'è che dire, se a Parigi si piange, a Roma non si ride, o fuor di metafora, se sulle sponde della Senna il vincolismo trionfa, su quelle del Tevere non patisce davvero delle sconfitte, ma si addentra sempre più nel nostro regime doganale. I due paesi procedono ciascuno per conto proprio, ma il loro accordo casuale è mirabile; la Francia pensa con zelo paterno al maiz, al riso; l'Italia si preoccupa del riso e dell'amido e con sollecita cura escogita il gran trovato dell'aumento del dazio.

Il regime daziario del riso ha dato da studiare e da discutere in Italia come di rado avviene. Per parecchie settimane alcuni giornali, qualche Commissione, il Governo, ecc. ecc. hanno faticato, chi a cercare il dazio che potesse conciliare interessi vari e spesso opposti, chi a dimostrare che quello da essi proposto era il più adatto, chi a sostenere la tesi contraria. Insomma si è giunti a farne una di quelle grosse questioni, o meglio a gonfiare talmente la questione, da farla passare dinanzi agli occhi dei meno accorti come vitale per gli interessi dell'agricoltura e dell'economia nazionale. È questa la moda politica e parlamentare del giorno; e tra gli altri esempi può vedersi quello che è avvenuto anche per stabilire il grado alcoolico dei vini italiani.

Di tutto questo noi non ci meravigliamo davvero, chè quando l'ordinamento doganale è caduto così in basso da divenire una miniera di utili per questo o quel gruppo di produttori, quando è informato a criteri così illiberali e particolaristi, come il nostro sistema daziario, si comprende che la folla più o meno numerosa dei sollecitatori di privilegi si agiti, e gridi e invochi sulle colonne dei giornali il dazio che più le torna comodo.

Ora che queste agitazioni si sono alquanto calmate, per la semplice ragione che hanno in pugno la vittoria, non sarà inutile di dirne qualche cosa.

L'Italia non sono molti anni esportava quantità abbastanza considerevole di riso, ma poscia per cause

varie, tra cui la diminuita produzione, divenne importatrice di riso in quantità rilevanti. L'on. Ellena nella sua relazione nota che il sessennio 1884-86 dava ancora luogo a un eccesso medio di 20 mila tonnellate a favore della esportazione. Durante l'anno 1886 di fronte ad una introduzione di riso estero di 47 mila tonnellate, figurava una esportazione di ben 70 mila tonnellate. Se si guarda al primo semestre del 1887 l'importazione ascendeva a 33 e l'esportazione a 35 mila tonnellate; e nel secondo semestre dello stesso anno, ad una importazione di 10 mila tonnellate (fra importazione definitiva e mancato scarico di bollette) corrispondeva una uscita di 18 mila tonnellate. Però nei due ultimi anni le cose procedevano molto diversamente. Imperocchè l'anno 1888 segna 15 mila tonnellate all'entrata e un po' meno di 10 mila alla uscita e l'anno 1889 ci dà quasi 25 mila tonnellate di importazione e meno di 2 mila alla esportazione. Le proporzioni, se non le quantità, sono peggiori nel primo trimestre dell'anno corrente, che ci mostra alla entrata 3 mila tonnellate e all'uscita 500 circa.

Ora è da notarsi che sino dal 1885, quando si cominciò l'inchiesta doganale, si manifestava il grave dissidio tra i coltivatori e i brillatori; questi ultimi affermavano e provavano che il riso estero era necessario per tenere in vita la loro industria e i primi sostenevano che l'importazione del riso indiano feriva seriamente i loro interessi. Nella relazione dell'on. Lampertico (pag. 139) si legge: « la quantità di riso esportata dall'Italia, e che per gli ultimi sei anni (anteriori al 1885) sarebbe la quantità annua di 70000 tonn., si reputa per una metà di riso nazionale e per l'altra metà di riso stato importato per esservi brillato. I brillatori pertanto si oppongono al dazio d'importazione del riso, per cui non verrebbero più in Italia quelle 35000 tonnellate di riso, che vengono in Italia col riso nella gluma per essere brillato, e così posto in commercio, che danno quindi alimento a una industria. E adducono che se ne profitta lo stesso riso nazionale, perchè si mescola con quello, e così mescolato si riduce a un prezzo per cui può sostenere la concorrenza sui mercati fuori di Italia. Gli agricoltori alla lor volta si lagnano di mescolanze siffatte, e attribuiscono a questo lo scredito del riso nazionale. »

Facciamo grazia ai lettori delle dispute sorte riguardo allo stato di più o meno imperfetta brillatura in cui si trova il riso importato all'Italia. Piuttosto rammentiamo che fino a quando non si tassò il grano importato, il riso rimase esente; colpito il primo nel 1887 col dazio d'entrata di 3 lire anche il riso fu gravato di tre lire per quintale se con lolla e di sei lire al quintale se senza lolla. Da quell'epoca il trattamento daziario del riso non fu più lasciato tranquillo. Al decreto del 4 agosto 1887 seguì infatti quello dell'8 marzo 1888 che ora trattavasi di approvare per legge. Il progetto relativo venne presentato dall'on. Seismit-Doda, ma esso non soddisfece i vari interessi in conflitto, sicchè la Commissione della Camera, di cui è stato relatore l'on. Ellena, concordò coll'on. Ministro un altro schema di legge che fu discusso e approvato dalla Camera nella seduta antimeridiana del 4 corrente.

Il dazio fu concordato in 50 lire per tonnellata di riso con lolla, in 75 lire per quello semi greggio (risi di Birmania, Giappone ecc. e in generale quelli che per quanto svestiti in parte o pressochè inte-

ramente, per diventare commestibili hanno duopo di una ulteriore lavorazione) e in 110 lire per tonnellata di riso lavorato.

L'on. Lucca (un deputato agrario!) proponeva invece di questi dazi, rispettivamente lire 50, 80 e 110, ma la sua proposta, per pochi voti a dir vero, venne respinta. Per l'amido la Camera accettò la proposta dalla Commissione e cioè lire 12 al quintale di amido comune di riso, lire 8 per quello comune d'altra materia e lire 15 per quello fine od in scatole.

Il dazio sul riso di 5, di 7,50 e di 11 lire a seconda che è con lolla, semi-lavorato o lavorato è un nuovo onere per i consumatori, i quali non tarderanno ad accorgersene appena la legge andrà in vigore. Ci duole che l'on. Doda abbia accettato le proposte della Commissione; ma ormai dopo le tante contraddizioni di cui han dato spettacolo i ministri delle finanze, passati e presenti, non è più il caso di maravigliarsi.

In Francia il protezionismo applicato al maiz e al riso muove ora i primi passi e quindi è, rispetto a quello italiano, meno progredito. Il signor Méline, presidente della Commissione delle dogane, si è incaricato di proporre i nuovi dazi sul riso e sul maiz e la vittoria è stata veramente completa. Non ostante i discorsi assennati del Lockroy, del Raynal, del Viette e d'altri, la Camera francese ha approvato il nuovo trovato dei protezionisti. Il signor Develle, ministro dell'agricoltura, che nel 1885 si era pronunciato contro i detti dazi, ora li ha difesi invece con gran calore. Una proposta d'aggiornamento combattuta dal Méline è stata respinta e finalmente il dazio di tre franchi il quintale di maiz raccolse 541 voti favorevoli e 170 contrari. I dazi sul riso, i quali vanno da 3 franchi a 11 franchi e 60 secondo la qualità e l'origine, furono pure approvati da una forte maggioranza.

Il carattere protezionista della legge votata dalla Camera francese è stato ammesso senza ambagi dallo stesso proponente e dai suoi fautori. Si è giunti perfino a respingere un emendamento il quale mirava ad esentare dai dazi i risi destinati all'alimentazione e alle industrie diverse dalla distilleria. Questo del resto era logico, una volta che senza inganni si dichiarava di voler proteggere l'agricoltura. Però il protezionismo francese potrebbe aversi da pentire di aver voluto strvincere, la reazione cioè potrebbe essere meno lontana di quel che esso suppone. Quando la popolazione francese si accorgerà che i generi alimentari aumentano di prezzo per effetto dei dazi fatti votare dal signor Méline, penserà e giudicherà forse che il giuoco ha durato anche troppo e che è tempo di mettere fine alle intemperanze degli agrari. E al postutto nelle condizioni odierne è da desiderare che gli eccessi del protezionismo non si arrestino, ma, continuando, ci avviino a quella salutare reazione che valga a demolire l'edificio vincolista innalzato negli ultimi anni dalla lega degli interessi privati, a proprio riparo e protezione e per non avere il pensiero di lottare con le proprie forze.

Considerando queste ultime manifestazioni del protezionismo in Italia e in Francia noi ci domandiamo se, a proposito dei rapporti commerciali tra i due paesi, non sia ormai un sogno il pensare ad accordi, a un *modus vivendi* e simili. La via che i due Stati seguono non è quella che li possa avvicinare.

## ANCORA DELLA LEGGE SUL CREDITO AGRARIO

Un egregio nostro abbonato ci scrive la lettera che più sotto pubblichiamo intorno alla questione del credito agrario; credito che si è arenato e non può procedere innanzi, mancando ancora, come abbiamo detto nel precedente articolo, la forza che gl'imprima il necessario movimento. Pubblichiamo ben volentieri la lettera del sig. prof. A. G. ma non possiamo accettare completamente la sua tesi. Egli dice che prima di parlare del credito agrario conviene rendere la terra più remuneratrice di quello che sia ora; e invoca acconci provvedimenti legislativi; non dice però quali. Ora pare a noi che senza rinvio esagerata fiducia e speranza nell'azione del credito si possa ritenere che esso, saviamente adoperato, anche nell'agricoltura darebbe frutti non trascurabili. Uno dei quali non potrebbe non essere appunto quello di rendere l'agricoltura più remuneratrice; in caso contrario è indubitato che il credito agrario mancherebbe al suo scopo, peggio anzi non servirebbe che a esacerbare i mali presenti.

L'efficacia del credito nei commerci, nelle industrie, nell'agricoltura non può essere che benefica, purchè, ben inteso, chi ricorre ad esso sappia, possa e voglia associare ai capitali presi a credito le cognizioni tecniche, l'esperienza, l'abilità, tutte quelle attitudini insomma che mentre sono ritenute condizioni *sine qua non* nelle industrie manifatture e commerciali si crede dall'agricoltura di poter farne a meno. Il credito per sè solo non basta, non è nulla, bisogna saperlo adoperare ed è quello che la classe agricola non sempre dimostra d'essere in grado di fare.

Alla loro volta le leggi non riescono a dare buoni risultati quando prescindono dalle necessità speciali del momento e credono di instaurare un organismo che non c'è con delle generiche disposizioni. Ma di ciò ci siamo occupati nel nostro articolo e avremo occasione di occuparci altre volte. Diamo quindi senz'altro la lettera suaccennata:

Pesaro, 10 giugno 1890.

Alle giuste ed opportune considerazioni che si trovano nell'articolo comparso nel precedente numero di codesta reputata Gazzetta, riguardo *ai risultati della legge sul credito agrario*, altre se ne possono aggiungere a spiegare l'insuccesso della legge medesima. Più che in tutto il resto, deve essere, a mio credere, ricercare la causa nelle condizioni stesse in cui versa l'agricoltura in Italia. La terra, per ciò che tutti sanno, in generale più non remunera che assai scarsamente nè, perdurando le cose come sono, può aspettarsi un avvenire migliore. Di qui la crisi agraria, produttrice di un grande dissesto economico; di qui la ragionevole diffidenza degli Istituti di credito verso i proprietari terrieri, che impiegano il danaro con frutto minore di quello che loro costa, dato anche che lo abbiano a saggio di favore. In alcune regioni, là dove gli estremi sono molto elevati, per la gravità delle imposte, pel caro della mano d'opera, per la tenuità del valore delle derrate, i proprietari agricoli sono ormai ridotti a semplici amministratori del governo, e con rimessa, se per inclemenza di cielo cade loro addosso qualche infortunio.

A tale stato di cose il credito agrario è un rimedio *sufficiente e possibile*? — Non è *sufficiente*,

perchè non basta la trasformazione (e poi quale?) e il miglioramento delle colture a trarne oggi un reddito proporzionato al sacrificio; anzi il più delle volte codesto impiego del danaro si risolverà in maggior perdita pel possidente, e il rimedio riuscirà peggiore del male. Nè appunto per questo appare possibile il credito agrario su larga base, perchè gli Istituti son sempre restii, com'è naturale, ad aprire i loro sportelli a coloro che esercitano un'industria ritenuta poco o nulla profitevole. E questo è un bene; altrimenti ne verrebbe la comune rovina.

Siamo pertanto in una specie di circolo vizioso, dal quale non si uscirà fino a tanto che con acconci provvedimenti legislativi non si rialzeranno le sorti dell'agricoltura, prima fra tutte le industrie paesane e generatrice di molte altre che prosperano e languono con essa; fino a tanto cioè che dal capitale impiegato nella terra non ne venga fuori un adeguato compenso. Innanzi che ciò sia, parlare di credito agrario e sperarne un'estesa, solida ed utile organizzazione, stimo cosa ingannevole e vana. Ebbi a sostenere questa tesi parecchi anni addietro in un Congresso degli agricoltori Marchigiani qui tenutosi, contrariamente alle idee espuestasi dal Senatore De Vincenzi, che, strenuo campione del credito agrario da lui proclamato come l'unico bisogno e rimedio efficace all'attuale miserrima condizione dell'agricoltura nazionale, le ha poi colla parola e cogli scritti sostenute e fatte prevalere nelle regioni governative. Però il presente non gli dà certo molta ragione, e il futuro, se così si procede, gliene darà forse anche meno.

Quando la terra fu abbastanza remuneratrice, i proprietari di questa Provincia si dettero con grande amore e operosità al bonificamento dei loro campi, notandosi ovunque un vero e rapido progresso; e allora queste Casse di Risparmio furono pur facili e generose nel fornire i mezzi necessari all'uopo. Ma dal momento che incominciò la crisi agraria pel rinviliare dei cereali e di altri prodotti, da un canto si rallentò e si arrestò quasi ogni forma di attività negli agricoltori; e dall'altro giustamente si restrinse verso di essi la fiducia delle Casse di Risparmio, sì che quella di Pesaro, che tiene un ragguardevole capitale giacente ed è una di quelle sei che hanno dichiarato di assumere l'esercizio del credito agrario in conformità della legge 25 gennaio 1887, non si è risolta nè si risolve a imprendere le operazioni. Quel che accade qui in piccole proporzioni, deve accadere in grande nella nazione intera.

Il credito agrario non sorgerà dunque potente e non sarà benefico finchè l'industria agricola non tornerà mercè adatti provvedimenti a dar frutto equo e ragionevole. In questa, come in tante altre questioni, scambiandosi la causa coll'effetto e viceversa, non si approda a nulla di buono. A. G.

## LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI BERLINO <sup>1)</sup>

### Il lavoro degli adolescenti.

La stessa commissione che si è occupata del lavoro dei fanciulli ha preso in esame anche la regolamentazione del lavoro dei giovani operai; argo-

mento questo che formava il quarto punto del programma della Conferenza. E che dovesse essere la medesima Commissione si comprende facilmente, dacchè la determinazione degli operai adolescenti è subordinata al limite assegnato all'età dei fanciulli, fino al quale, cioè, essi devono essere considerati per tali e poscia sono soggetti ad altre disposizioni regolamentari meno restrittive.

Come si disse già le decisioni della Conferenza stabilirono che il fanciullo non debba essere ammesso alle fabbriche, di regola, che a 12 anni, e per eccezione a 10 anni nei paesi meridionali. La protezione speciale pei fanciulli si estende fino ai 14 anni, al di là dei quali altre norme regolamentari sono proposte.

La Commissione è stata d'opinione che in una certa misura si dovessero proteggere i giovani operai che ancora non hanno raggiunta l'età adulta, ma essa ha distinto qui due gradi di protezione, secondo che si tratta degli adolescenti dei due sessi di 14 a 16 anni e degli operai maschi dai 16 ai 18 anni. Quanto alle ragazze e alle donne di età superiori ai 16 anni si è provveduto con un regime speciale, del quale ci occuperemo in un successivo articolo.

Or bene questi due gradi di protezione sono un bell'esempio di casistica e in pari tempo uno scrupolo di cui va tenuto conto ai delegati, i quali hanno creduto di dover commisurare la libertà del lavoro all'età dell'operaio. Il male è che tutta questa graduazione è davvero arbitraria, cervelotica, ridicola e metterà in moto continuamente le fedi di nascita e darà luogo a delle vere assurdità pratiche, a dei controsensi flagranti. Entro termini così ristretti di due anni invero non potrebbe essere diversamente.

Per ciò che concerne i giovani operai dei due sessi dai 14 ai 16 anni, il delegato della Germania propose alla commissione varie misure protettive. Anzitutto che i detti operai non abbiano a lavorare nè la notte, nè la domenica. E questo desiderio è stato accolto all'unanimità, salvo però le eccezioni e riserve già fatte dai delegati circa il giorno di riposo e la differenza d'età di due anni per i paesi meridionali. Propose inoltre che il lavoro effettivo non ecceda le dieci ore per giorno e sia interrotto da riposo d'una durata totale di due ore almeno. Sul limite delle dieci ore sorse il dissidio. Il delegato inglese dichiarò interpretare la proposta nel senso che il lavoro medio debba essere di 40 ore ossia 60 ore per settimana. Il delegato dell'Austria espose le ragioni per cui doveva astenersi dal voto; la legge in Austria interdice ad ogni operaio, minore o adulto, di lavorare più di 11 ore negli stabilimenti industriali; non gli pare ammissibile che il giovane operaio sia tenuto a lavorare per minor tempo dell'adulto perchè c'è a suo giudizio una tale connessione tra il lavoro dell'adolescente e quello dell'adulto che l'uno e l'altro devono necessariamente cominciare e finire il loro lavoro alla medesima ora. Conclusione: nessuna differenza tra essi.

La Spagna e l'Italia rinnovarono le loro riserve e dichiararono di astenersi. I delegati belga e olandese votarono contro la fissazione di una giornata massima di lavoro pei giovani operai da 14 a 16 anni e la proposta tedesca con la modificazione della riduzione a una ora e mezzo dei riposi, passò coi voti favorevoli di 10 Stati contro due e tre astensioni, tra le quali quella dell'Italia.

<sup>1)</sup> Veggansi i numeri 838 e 839 dell'*Economista*.

Tutti gli Stati, eccetto la Svizzera, accolsero poi la proposta che sia desiderabile vengano ammesse delle eccezioni per certe industrie, nelle quali l'interdizione del lavoro notturno dei giovani operai avrebbe per conseguenza la loro esclusione completa da quelle industrie (quali ad es. le officine a fuoco continuo, fonderie, vetrerie ecc.) E all'unanimità si approvò che siano prevedute delle restrizioni per le occupazioni particolarmente insalubri e pericolose.

Queste quattro norme avrebbero da valere fino all'età dei 16 anni. Dai 16 anni ai 18 la protezione parve a più d'uno Stato soverchia. Cominciò l'on. Boccardo a dichiararsi contrario ad essa. Egli crede che le misure restrittive concernenti il lavoro degli adolescenti se verranno applicate rigorosamente si tradurranno in una limitazione del lavoro dell'operaio adulto e forse anche in una riduzione del salario per quest'ultimo. Per conseguenza invece d'essere utili alla classe operaia, simili restrizioni finirebbero per esserle pregiudizievoli. Il delegato spagnuolo pur dichiarandosi d'accordo sul principio delle restrizioni graduali, fra l'interdizione assoluta e la libertà del lavoro, fino a che il giovane operaio non ha raggiunto il suo sviluppo fisico, dichiarò di astenersi. È il principio generale della protezione dell'operaio fino ai 18 anni ebbe il voto favorevole di otto Stati (Germania, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Norvegia e Svizzera) e il voto contrario di 6 (Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi).

Restava da passare alla specificazione delle norme, e forse presentando il grave dissenso che sarebbe sorto su ciascun punto si rinunciò a dare indicazioni tassative e precise come fino allora erasi fatto. I delegati della Germania espressero l'opinione che l'applicazione del principio di massima votato dalla Commissione dovesse essere ridotta allo stretto necessario; ad esempio l'interdizione del lavoro di notte e nella domenica e la limitazione del lavoro nelle industrie particolarmente insalubri o pericolose, potevano essere sufficienti. Il delegato svizzero desiderava che alle altre limitazioni venisse aggiunto la fissazione della giornata massima di lavoro, ma senza determinarla. Giulio Simon dichiarò ritenere che il miglior mezzo di mettere d'accordo i vari Stati fosse di fare una dichiarazione di principio, lasciando a ogni paese di applicarlo come meglio crede. La qual cosa equivaleva a rinunciare all'accordo, perchè era impossibile ad ottenersi. Infatti la commissione decise essere desiderabile che una protezione sia assicurata ai giovani operai dai 16 ai 18 per ciò che concerne: 1° la giornata massima di lavoro (nove voti in favore contro sei), 2° il lavoro di notte (dieci voti contro cinque), 3° il lavoro della domenica (undici voti contro quattro), 4° il loro impiego nelle occupazioni particolarmente insalubri o pericolose (14 voti contro uno <sup>1</sup>).

1) Prima di terminare i propri lavori la Commissione giudicò utile di definire il significato esatto di alcune espressioni, di cui si è servita nelle risoluzioni votate, specialmente del termine « stabilimenti industriali. » Dopo aver discusso varie definizioni accettò questa: « Si intendono per stabilimenti industriali quelli che le leggi regolatrici del lavoro nei diversi paesi considerano come tali, sia per mezzo di definizione, sia per via di enumerazione ». — Ritenne pure che il termine « notte » sarà preso nel significato usuale che gli è riconosciuto nei vari paesi.

In seduta plenaria del Congresso queste varie deliberazioni sul lavoro degli adolescenti non hanno dato motivo ad alcuna discussione nè a dichiarazioni nuove di qualche interesse. Le votazioni sui vari punti sono state quasi identiche a quelle avvenute presso la Commissione e quindi non occorre che ci dilunghiamo ad esaminarle. Noteremo soltanto che a proposito della protezione dei giovani operai dai 16 ai 18 anni il delegato belga spiegò il suo voto contrario colla circostanza che la legge belga fissa precisamente a 16 anni il limite estremo della protezione legale accordata ai giovani operai e che la legge essendo recentissima il Belgio non poteva scostarsene. Riguardo alla giornata massima di lavoro la Germania emise il voto affermativo, sotto riserva che la restrizione della giornata di lavoro non abbia luogo che per motivi igienici e che questa restrizione non sorpassi quella fissata per la giornata delle donne e delle giovani di oltre 21 anni. Concludendo, è da farsi una semplice considerazione.

L'opera di regolamentazione del lavoro appare chiaramente che si è dovuta arrestare per gli operai maschi ai 16 anni, oltre questo limite la Conferenza dovette esprimere un desiderio ancor più vago e incerto degli altri e raccomandare la cosa alle cure dei singoli Stati. Ciò non può recare meraviglia, perchè la forza delle cose, le condizioni economiche odierne, il ritegno tardivo, ma inevitabile dal procedere oltre nel campo delle restrizioni hanno agito sugli animi e hanno salvato gli Stati dal prendere delle deliberazioni più ardite. La sola Svizzera parve non conoscere ritegni, ma la sua autorità nel campo industriale non può essere grande. Purchè non faccia proseliti, come alcuni indizi lasciano credere!

## LETTERE PARLAMENTARI

*L'on. Fortis, l'on. Compans e l'on. Bonacci — L'ordine del giorno della Camera — Le leggi sul credito fondiario — sugli istituti di emissione — e sul concorso al Comune di Roma.*

Roma, 13.

La successione dell'on. Fortis sembra che debba costare la stessa fatica, la stessa difficoltà che costò il suo avvento. Sono ormai corse più di tre settimane, se non quattro, da che le dimissioni del Sottosegretario di Stato per l'Interno venivano stabilite di accordo fra lui e l'on. Crispi, e sono quattordici giorni da che l'on. Fortis annunziò alla Camera il fatto compiuto. Eppure il Sottosegretario di Stato non si è trovato. Si era detto che si ritardava e si ritardò infatti la pubblicazione del decreto relativo alle dimissioni, non tanto perchè alcuni Ministri o Sottosegretari di Stato amici dell'on. Fortis, quali gli onorevoli Miceli, Seismit-Doda e Damiani, tentassero di costringere l'on. Crispi a trattenerlo, quanto perchè il Presidente del Consiglio contava contemporaneamente pubblicare il nome del successore; il che infatti sarebbe stato molto corretto. Ma l'onorevole Crispi, secondo il solito, non aveva ben calcolato le difficoltà. Aveva fatto una buona scelta, e perchè questa era buona gli pareva sicura l'accettazione. L'on. Senatore Inghilleri, Consigliere di Stato, sarebbe stato un ottimo amministratore, ed

avrebbe reso grandissimi servigi, specialmente in questo momento in cui si applicano già e si applicheranno fra breve riforme importanti; cito soltanto quella delle Opere Pie. La coltura, l'esperienza l'integrità, lo spirito equo, facevano dell'on. Inghillieri *the right man in the right place*, sgombrando dall'animo dei deputati le preoccupazioni del carattere politico del Sottosegretario di Stato per l'Interno di fronte alle prossime elezioni. E in vero lo scegliere un deputato di Sinistra sarebbe stato un'altra mancanza di riguardo verso la Destra e il Centro, e il prenderne uno di Centro, come in fondo avrebbe desiderato l'on. Crispi, sarebbe stato occasione a rinnovare i guai, dei quali vi scrissi nella mia precedente. Quindi il Presidente del Consiglio, trovato inaspettatamente un reciso e ripetuto rifiuto da parte dell'Inghillieri, è rimasto sconcertato nelle sue previsioni, e senza dar retta ai consigli, ha lasciato vacante il posto dell'on. Fortis, facendo comprendere con solita franchezza di affermazione, che non ce n'era bisogno, perchè alla Direzione Generale della Sicurezza Pubblica vi era un uomo che godeva la sua fiducia, il comm. Berti.

Quando colmerà il vuoto nessuno può sapere; ma si può dire che conosciuti il rifiuto dell'Inghillieri, non sono venute meno le manovre per mandare a Palazzo Braschi, l'attuale Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi, on. Compans.

Era una specie di congiura di Palazzo, che aveva per ispiratori i Ministri Lacava e Giolitti, dei quali in realtà l'on. Compans sarebbe stato il rappresentante per servirne gli interessi elettorali; dell'uno nel mezzogiorno, dell'altro in Piemonte. All'on. Crispi si faceva valere l'argomento che scegliendo uno fra i Sottosegretari di Stato in carica, si dava minor pretesto alle critiche ed ai malcontenti, e si aveva il vantaggio di un uomo provato, che avrebbe seguito coscienziosamente la politica del Governo. Ma la congiura è stata presentita, finora, dall'on. Brin a cui non sorrideva punto che la sua preminenza nella deputazione piemontese gli fosse tolta dall'on. Giolitti per mezzo dell'on. Compans, abile ed intraprendente nelle agitazioni elettorali, almeno del suo paese. Gli è forse per quanto ha fatto ad impedire le manovre in favore dell'on. Compans, che si è detto è ripetuto nei giorni scorsi che il Ministro della Marina si adoperava ad impedire l'uscita dell'on. Fortis. Per spiegarsi gli effetti, bisogna cercare le cause. Io credo che fino alla nomina del nuovo Sottosegretario di Stato per l'Interno, l'on. Brin non si sente completamente al sicuro dall'accennato pericolo, conoscendo la importanza che il Ministro Lacava attribuirebbe al fatto di avere in quel posto chi effettivamente continuerebbe ad essere il suo Sottosegretario.

Il Presidente del Consiglio non si compromette con alcuno; pronunzia frasi evasive, dalle quali risulterebbe soltanto ch'egli fa a meno di un collaboratore nell'amministrazione dell'Interno. La nomina la farà di un tratto, forse per simpatia personale, senza chiedere consiglio ad alcuno, senza pronunziarne parola, come gli è avvenuto pel recentissimo movimento dei profetti. Il mistero delle deliberazioni, quale gli riesce di ottenerlo, è una delle caratteristiche del Presidente del Consiglio. Sulle probabilità del successore dell'on. Fortis una cosa è nota in modo certo; era stato messo innanzi, e molto apprezzato, il nome dell'on. Bonacci depu-

tato di Sinistra (che fu Segretario Generale per l'Interno al tempo dell'on. Depretis). L'on. Crispi manifestò la sua opinione dichiarandolo un uomo di valore, ma soggiungendo parole che significavano ritenerlo egli di un ministerialismo molto dubbio, dacchè l'on. Bonacci aveva dato voto avverso al Gabinetto nella questione della esecuzione del giudicato contro l'on. Costa. Sembra che quel voto stia sempre presente alla mente del Presidente del Consiglio come una unità di misura, a cui viene confrontando molti deputati in varie circostanze.

A parte i bilanci, i disegni di legge d'importanza che sono o stanno per essere portati dinanzi alla Camera possono ridursi a questi: Creazione di un nuovo Istituto di Credito fondiario; Riforma delle Opere Pie; Riordinamento degli Istituti di Emissione; Provvedimenti per le finanze del Comune di Roma.

Il primo è già all'ordine del giorno e la discussione, che doveva iniziarsi oggi, si comincerà certamente lunedì. Il Ministero e i fautori del progetto reputano che in poche sedute si possa portare in fondo; ciò non negano gli avversari, soggiungendo però che la corrente contraria è abbastanza forte da far sospettare molte palle nere nell'urna. I pessimisti vanno più oltre col dire che la legge sarà votata indubbiamente, ma in pratica sarà come non votata perchè i tedeschi (sic) vedendo che davvero la Banca Nazionale d'Italia non vi prende parte fin da principio, troveranno modo di ritirarsi, e non intenderanno neppure di rischiare una lotta colla Banca stessa. Quei di parte ministeriale rispondono non essere questi che tentativi di mala fede per nuocere all'affare ormai assicurato all'infuori del concorso della Banca Nazionale, la quale del resto concorrerà ugualmente o prima o poi, perchè il principale interessato il comm. Giacomelli, per la Società di Credito Immobiliare, ne ha l'affidamento dal commandator Grillo.

Non vi sorprenda ch'io citi tali argomenti con tali nomi. Lo scopo è di rendervi conto di quanto si dice dentro Montecitorio, prima della discussione, e come perchè si sparga la voce che questa del Credito fondiario è una legge di affari, quasi che quasi che si trattasse di un delitto. Ma buona o mediocre la legge, l'esito non è da mettersi in dubbio.

La riforma della legge sulle Opere Pie, lo ricorderete, minacciava nientemeno di dar luogo ad un conflitto fra i due rami del parlamento, perchè il Senato aveva soppresso un comma dell'articolo 87 relativo alla conversione dei lasciti e legati di Culto, ma la Commissione della Camera si è messa al lavoro con intenzioni tanto benevole che troverà una nuova redazione dell'articolo da contentare il Senato, da evitare il conflitto e da far sì che la riforma sia legge prima delle vacanze estive.

Quanto al riordinamento degli Istituti di emissione e ai provvedimenti per il Comune di Roma è quasi impossibile ammettere ch'esse vengano a compimento. L'uno perchè manca davvero il tempo necessario a che Camera e Senato discutano convenientemente una materia a cui si connettono i maggiori interessi d'Italia; l'altro perchè il Presidente del Consiglio non ha mai desiderato che si discutesse ora. A lui non pareva nè opportuno nè conveniente affrettare la questione del concorso dello Stato in favore della situazione finanziaria di Roma nelle attuali condizioni del Bilancio dello Stato.

E perciò ha temporeggiato per quanto ha potuto, finchè stretto continuamente dalle impazienze della Giunta e del Consiglio Comunale, si è lasciato strappare la promessa della presentazione di un progetto di legge. E la promessa sarà mantenuta; ma anche questo progetto è di tale importanza che non può considerarsi davvero quale una leggina da far passare in due o tre sedute. La Camera poco disposta a mettere nuovi aggravii sul Bilancio dello Stato, poco favorevole per le amministrazioni che si sono succedute durante venti anni di Campidoglio, vorrà prima per mezzo della Commissione, poi da sè stessa andare sino al fondo delle cose, persuadersi che non solo si salva il debitore esausto, il Comune, ma che si provvede in modo definitivo all'assetto delle finanze di Roma, e che non è questa, come chi dicesse, una nuova rata di un debito che non finirà mai. E se la Camera vuole esaurire questo studio e questa discussione, e se il Senato non si contenta di mettere la firma alle deliberazioni della Camera, è forse avventato il dire che la legge per Roma, si discuterà ancora a novembre?

## Rivista Economica

*Il progetto per le pensioni agli operai in Francia. —  
La produzione e il consumo del sale nei vari paesi.  
— La immigrazione al Brasile.*

Dopo la circolare del sig. Ribot, ministro degli esteri di Francia, intorno alla questione operaia, di cui si è parlato nella precedente rivista, abbiamo un'altra manifestazione della tendenza che oggi si rivela in quel paese riguardo alla classe operaia. Si annunzia infatti che il sig. Constans, ministro dell'interno, ha formulato un progetto per accordare la pensione agli operai.

Il signor Constans ha intravisto due categorie di operai: quelli che, sinora, non hanno mai tentato di assicurarsi la vecchiaia con un versamento qualunque, e quelli, che hanno già tratto partito delle agevolanze che offrono loro la cassa di ritiro per la vecchiaia, o le Società di mutuo soccorso.

Per la prima categoria, egli concede il concorso dello Stato a tutti gli operai che, durante un trentennio, dall'età di venticinque anni a quella di cinquantacinque, verseranno regolarmente una quota annua, il minimo della quale sarà di 20 franchi e il massimo di 38.

Lo Stato concederà a tali operai una sovvenzione di un terzo, dimodochè in capo al trentennio, l'operaio avrà una pensione di 240 franchi al minimo, od al massimo di 360.

Non saranno ammessi a godere di queste disposizioni se non i cittadini che percepiscano meno di 3000 franchi di soldo annuo.

Aggiungasi che colui, il quale, per qualsiasi causa, fosse in ritardo ne' propri versamenti annuali, non decadrebbe, per ciò tanto, dal diritto alla pensione. Basterebbe completasse i detti versamenti in un dato momento, in modo da aver versato il corrispondente a trenta quote annue, quando pure queste non si fossero susseguite regolarmente d'anno in anno.

Al trentesimo versamento annuo, il diritto alla pensione sarebbe completo.

Per la seconda categoria, quella degli operai che già da qualche tempo, fanno versamenti alla cassa per la vecchiaia od alla Società di mutuo soccorso; il progetto, mediante la sovvenzione dello Stato, aumenta la pensione di un terzo in favore di coloro, che si sono assicurata una rendita vitalizia e di un quarto in favore di quelli che si sono assicurati un ritiro con capitale riservato alla vedova e ai figli. Il massimo della pensione è fissato a 360 franchi.

Il ministro assegnerà un primo stanziamento di due milioni, dacchè la legge sia votata: il complemento verrebbe fornito dallo Stato, agli operai che fossero giunti alla voluta scadenza per l'ottenimento della pensione.

Dai calcoli fatti, risulta che in Francia esistono nove milioni di operai, dei quali, solo 28,000 fanno versamenti alla cassa per la vecchiaia, o alle Società di mutuo soccorso.

Si calcola pure che difficilmente vi saranno più di tre milioni d'operai, che vogliano e possano fare versamenti alla Cassa, che il progetto di legge intende fondare.

E stando a questi dati, l'onere, che risulterebbe dall'adozione del progetto medesimo, per lo Stato, non pare grave; ma sono previsioni punto rassicuranti, come prova l'esperienza.

— Da qualche anno a questa parte la produzione del sale ha preso uno sviluppo considerevole; l'industria lo adopera nella fabbricazione dei prodotti chimici, del sapone, del vetro, nell'estrazione del rame e dell'argento dai loro minerali. Ecco alcune notizie sulla produzione e il consumo di quell'importante prodotto fornite da una rivista francese.

Il consumo del sale per abitante è valutato così: America 25 chilogrammi, Inghilterra 20, Francia 15, Italia 10, Russia 9, Austria 8, Prussia 7, Spagna 6, Svizzera 4,5.

La produzione annuale del sale nel mondo intero può essere valutata in 7,300,000 tonnellate. L'Europa ne fornisce 5,280,000 tonnellate, e la Gran Bretagna che occupa il primo posto ne produce 2,235,000; essa ne esporta oltre 1 milione, l'Inghilterra ha delle saline importanti nelle contee di Chester. L'Italia produce annualmente più di 400,000 tonnellate di sale ricavato dal mare o dalle saline, quale quello di Volterra, Salsomaggiore ecc., l'esportazione è di 250,000 tonnellate circa. La Francia nel 1876 produceva oltre mezzo milione di tonnellate di sale, oggi ne fornisce 666,000. Questo sale proviene specialmente dalle Bocche del Rodano, dall'Isola di Ré, dalle Lande, dalla Charente inferiore e dalle saline del Doubs e di Meurthe-et-Moselle. Il consumo di sale in Francia è di 550,000 tonn. di cui 376,000 servono alla alimentazione. La Svezia importa sale per oltre 2 milioni di franchi, la Norvegia ne importa quasi 70,000 tonn.; la Russia nel 1876 riceveva dall'estero 316,000 tonn. di sale e nel 1886 solo 25,400 tonn. La Germania produce 810,000 tonn. che gli danno un reddito di 25 milioni di franchi. Il Canada ne consuma 161,000 tonnellate che esso estrae principalmente dalle saline della provincia d'Ontario. Quanto agli Stati Uniti nel 1886 la produzione del sale è stata di 968,639 tonn. l'importazione di 396,410 tonn. Il sale vale un poco più di 22 fr. 50 la tonn. L'India produce sale ma un quarto del suo consumo proviene dall'estero. In Africa i laghi salati di Gaudiolo, allo sbocco del Senegal danno molto sale. Si trovano



saline nel Sahara e in Algeria dove la produzione raggiunge le 14,200 tonn. L'Australia rimane ancora indietro a questo riguardo; essa possiede saline che nella maggior parte sono abbandonate e riceve più di 70,000 tonn. di sale dall'Inghilterra.

— Il numero degl'immigranti entrati nel Brasile nel 1889 è stato di 65,461 di cui 45,700 da Rio de Janeiro, 17,000 da Santos e 1664 da Victoria (Espirito Santo).

Questi immigranti si dividono quanto alla nazionalità così:

34,920 Italiani	387 Belgi
15,240 Portoghesi	126 Svedesi
8,662 Spagnuoli	76 Inglesi
1,905 Tedeschi	52 Svizzeri
584 Francesi	1,070 di origine non determinata.
470 Anstriaci	

Nel 1888 il numero degli emigranti era stato di 131,745 e nel 1887 di 54,990. Anteriormente il loro numero oscillava tra 20,000 e 25,000, l'aumento è quindi rilevante.

Dal 1879 al 1889 inclusivi, il totale degli immigranti entrati nel Brasile si eleva a 446,698.

## IL DISEGNO DI LEGGE sulle Banche di emissione

Diamo il titolo I del testo del disegno di legge sulle banche di emissione, quale risulta dopo le modificazioni recate al progetto ministeriale dalla Commissione della Camera. Nel prossimo numero pubblicheremo il titolo II concernente le « Disposizioni transitorie. »

### TITOLO I.

Art. 1. — L'emissione di biglietti pagabili a vista, al portatore, con tagli fissi e determinati, è regolata dalla presente legge.

Art. 2. — Il Governo del Re, per decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, concederà agli attuali Istituti di emissione che si conformeranno alle disposizioni della presente legge, la facoltà di emettere biglietti a termini dell'articolo 1, per un tempo determinato di anni dieci.

Oltre ai sei Istituti esistenti potrà sempre essere accordata per legge ad altri Istituti la facoltà di emettere biglietti, di cui all'articolo 1, qualora si uniformino alle prescrizioni stabilite nella presente legge.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità derivante dall'emissione dei biglietti di Banca.

Art. 3. — Ciascuno degli Istituti accennati all'articolo 2 avrà facoltà di emettere biglietti per un ammontare triplo del capitale versato ed accertato, purchè l'ammontare totale dei biglietti in circolazione sia per non meno di una metà, rappresentato in cassa da riserva metallica a norma dell'articolo 29 e per l'altra metà da effetti scontati, da anticipazioni ed operazioni bancarie ai termini dell'articolo 7.

È però sempre in facoltà degli Istituti di eccedere nell'emissione il triplo del capitale versato, purchè l'eccedenza sia rappresentata in cassa da altrettanta riserva metallica.

Art. 4. — Durante il primo quinquennio della nuova concessione, ciascuno degl'Istituti ora esistenti non potrà elevare il patrimonio o capitale versato ed utile

alla tripla emissione, in conformità dell'articolo 1 e dell'articolo 3, al di là delle somme seguenti:

Banca Nazionale, lire 200,000,000.
Banco di Napoli, lire 80,000,000.
Banca Nazionale Toscana, lire 50,000,000.
Banca Romana, lire 50,000,000.
Banco di Sicilia, lire 20,000,000.
Banca Toscana di Credito, lire 5,000,000.

Alla scadenza del primo quinquennio della nuova concessione, si potranno rivedere per legge il limite assegnato alla circolazione e le norme relative al cambio dei biglietti in metallo.

Gli Istituti per azioni con un capitale non superiore a 50 milioni potranno fondersi tra loro o riunirsi in consorzio.

È pure data facoltà ai Banchi di Napoli e di Sicilia di riunirsi in consorzio.

Art. 5. — I biglietti che gli Istituti sono autorizzati ad emettere saranno fabbricati a loro cura e spesa e verranno controllati dallo Stato.

Un regolamento determinerà i modi di tale controllo. Il fondo di cassa in biglietti proprii di ciascun Istituto sarà compreso nella rispettiva circolazione.

Art. 6. — I biglietti saranno dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.

L'emissione dei biglietti da lire 25 per conto degli Istituti sarà loro consentita solo fino a quando non sia portata innovazione all'ordinamento attuale dei biglietti di Stato.

I diversi tagli dei biglietti dovranno essere distinti l'uno dall'altro nel tipo, nel colore, e per una diversa dimensione della carta.

La forma dei biglietti, il riparto di essi secondo i diversi tagli e la suddivisione di ogni taglio in serie ed in numeri, saranno approvati con decreto reale e descritti esattamente in questo.

Nel regolamento sarà indicata la quantità di biglietti che per ogni taglio potrà essere posseduta come scorta, e verranno stabilite le garanzie ed i controlli per l'uso di tali biglietti.

Art. 7. — Il capitale utile alla tripla emissione e l'ammontare dei biglietti in circolazione (dedotta la corrispondente riserva metallica esistente in cassa) non potranno essere applicati che alle seguenti operazioni:

- 1° sconto, a non più di quattro mesi:
  - di cambiali munite di due o più firme notoriamente solvibili;
  - di buoni del tesoro;
  - di note di pegno emesse dalle società di magazzini generali legalmente costituite;
  - di cedole di titoli, sui quali l'Istituto può fare anticipazioni.

- 2° anticipazioni, a non più di quattro mesi:
  - sopra titoli del Debito pubblico dello Stato;
  - sopra titoli garantiti dallo Stato, emessi dalle provincie e dai comuni;
  - sopra titoli di società private, delle quali lo Stato abbia garantito l'interesse, tanto direttamente, quanto per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl'interessi degli stessi titoli;
  - sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;
  - sopra titoli esteri emessi o garantiti dallo Stato, pagabili in oro ed in paesi a circolazione metallica stabile.

Tutti questi titoli non potranno essere valutati al di sopra dei tre quarti del loro valore di Borsa.

Entrano nella stessa categoria anche le operazioni di anticipazione:

- sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, e sopra verghe d'oro al corso del mercato;
- sopra sete grezze e lavorate in organzini o in trame e sopra verghe d'argento, valutate non oltre i due terzi del loro valore commerciale;

sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti, e sopra ordini in derrate od in zolfi per non più di metà del valore della merce che rappresentano.

3° compra e vendita a contanti per proprio conto: di tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero, munite di due o più firme notoriamente solvibili, aventi causa commerciale, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro in paesi a circolazione metallica stabile.

Art. 8. — Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiarii, assegni bancarii, fedi di credito, mandati e da altri titoli diversi da quelli indicati dall'articolo 1, ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie e denominazione, deve essere garantito con una speciale riserva in moneta legale, eguale almeno alla metà del debito stesso.

I pagherò, vaglia cambiari, assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le filiali di ciascun Istituto dovranno essere nominativi e non potranno essere emessi per somma al disotto di lire 500.

Potranno tuttavia emettersi titoli per somma superiore a lire 100 purchè nominativi e pagabili ad un determinato ufficio o località, oltre che a quello da cui furono emessi.

Art. 9. — Gli Istituti di emissione non potranno, sotto pena del disposto dell'articolo 10, fare le seguenti operazioni:

1° risconto del portafoglio, tranne che per cambiali aventi non più di dieci giorni di scadenza o per cambiali sull'estero;

2° operazioni di riporto od a termine;

3° accettazione di cambiali allo scoperto od emissione di obbligazioni;

4° assunzione in tutto o in parte di emissioni o prestiti di Governi esteri, di corpi od enti morali, di Società o di privati, nè dar garanzie per il loro buon esito;

5° anticipazioni sopra titoli o merci diverse da quelle indicate al n. 2 dell'articolo 7;

6° sconti, conti correnti ed operazioni di credito in genere garantite da ipoteca;

7° partecipazioni ad imprese agrarie, commerciali od industriali.

I titoli, valori e mobili di natura diversa da quelli di cui al n. 2 dell'articolo 7 e pervenuti ad un Istituto in esecuzione di un suo credito, dovranno venire liquidati entro due anni. Gli Istituti possono pure accettare ipoteche o beni immobili a copertura di crediti dubbi o in sofferenza: ma dovranno liquidare tali operazioni entro il termine di anni cinque.

Art. 10. — Gli Istituti saranno soggetti al pagamento di una tassa pari al due per cento all'anno in più del rispettivo saggio dello sconto:

1° sulle somme da essi impiegate in operazioni non consentite dalla presente legge od a condizioni diverse da quelle in essa determinate;

2° sull'ammontare della circolazione eccedente la riserva prescritta nei singoli casi della presente legge.

L'accertamento e la riscossione delle tasse di cui al presente articolo si faranno in base a ciascuna situazione decadaria, e secondo le norme relative alla tassa di circolazione.

Art. 11. — Sulla emissione complessiva di biglietti della tripla circolazione, dedotto l'ammontare della riserva metallica, gli Istituti pagheranno una tassa pari all'uno per cento all'anno.

Il ricavo lordo del maggiore sconto od interesse oltre il cinque per cento sarà per metà devoluto allo Stato.

Sull'ammontare della circolazione dei pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari e fedi di credito, gli Istituti pagheranno una tassa del mezzo per cento.

La tassa sarà commisurata all'ammontare medio della circolazione, calcolato sulle situazioni decarie, pubblicate secondo le disposizioni dell'articolo 27.

Art. 12. — Gli Istituti di emissione devono ricevere i biglietti propri in pagamento, al pari, e cambiarli a vista, al portatore, con moneta metallica avente corso legale nel regno, con moneta estera avente corso nel regno e, ove il portatore vi consenta, con verghe metalliche o con tratte ed effetti pagabili sull'estero.

Nei luoghi dove non esiste la sede principale dell'Istituto, presentandosi richieste di cambio rilevanti ed eccedenti la riserva ordinaria di cassa, l'Istituto avrà facoltà di rilasciare invece dei biglietti ad esso presentati, una tratta a cinque giorni, pagabile a vista in moneta metallica, al portatore, ed all'ufficio da cui fu emessa, con interesse di cinque giorni a carico dell'Istituto, calcolato al saggio dello sconto dell'Istituto medesimo senza che superi il 5 per cento.

Art. 13. — Il portatore di biglietti o di tratte a cinque giorni vista pagabili in moneta metallica, che non ne ottenga il pagamento od il cambio a norma del precedente articolo, potrà far constare ufficialmente il mancato pagamento o cambio mediante atto di protesto, secondo il disposto degli articoli 303 a 309 del Codice di commercio.

Al protesto dei biglietti, o delle tratte in metallo a cinque giorni vista, e alla successiva procedura si applicano le norme del Codice di commercio e del Codice di procedura civile.

Art. 14. — L'accettazione dei biglietti non è obbligatoria fra i privati, salvo per le relazioni fra i vari Istituti le disposizioni dell'articolo 15.

Il Governo potrà accettarli nelle proprie casse.

Art. 15. — Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.

Nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ogni dieci giorni, l'Istituto debitore deve ritirare a suo rischio e spese i biglietti di propria emissione, rimborsandoli con biglietti dell'Istituto creditore, o con valute legali utili al cambio dei biglietti propri, per una somma complessiva non maggiore del quinto della sua circolazione totale, riducendo all'uopo proporzionalmente l'ammontare presentato da ciascuno degli Istituti creditori.

Qualora un Istituto non adempia puntualmente alla riscontrata dei propri biglietti a termini del presente articolo, l'Istituto creditore potrà ricorrere al Governo affinché provveda secondo le norme della presente legge.

Art. 16. — I biglietti dell'Istituto, che non adempia puntualmente al cambio ed al ritiro e rimborso di essi, possono essere rifiutati dagli altri Istituti.

Art. 17. — I biglietti logori e deteriorati, i quali entrano nelle casse degli Istituti, non possono essere rimessi in circolazione.

Gli Istituti devono rimborsare integralmente i biglietti logori e deteriorati, purchè il possessore ne presenti una parte non frazionata, che equivalga almeno ai due terzi del biglietto, dia sicurezza di autenticità e contenga l'indicazione della serie e del numero.

Il regolamento determinerà le modalità e garanzie che debbono essere osservate per la surrogazione, per l'annullamento e l'abbruciamento dei biglietti ritirati dalla circolazione perchè guasti o deteriorati o per qualunque altra ragione.

I biglietti di un Istituto posti fuori corso dovranno essere rimborsati dall'Istituto medesimo fino alla decorrenza di anni trenta dalla data a cui cessarono di aver corso.

Art. 18. — Gli Istituti di emissione hanno facoltà di fondare sedi e succursali colle attribuzioni e colle norme che saranno determinate nei rispettivi statuti.

Hanno pure facoltà di istituire agenzie di sconti e di anticipazioni, e di tenere corrispondenti, colle attribuzioni e nelle forme che saranno determinate dal regolamento.

Art. 19. — Nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento, ma in ogni caso non meno di una volta

ogni triennio, il Governo procederà all'accertamento della situazione di ciascun Istituto.

Ove da tale ispezione od in altro tempo qualsiasi, risulti perduta una parte qualunque del capitale, il Governo applicherà alla tripla circolazione corrispondente alla parte di capitale perduta la tassa di cui all'articolo 10, con decorrenza dal giorno in cui la perdita si è verificata, e ordinerà all'Istituto di reintegrare il proprio capitale entro un termine non maggiore di sei mesi. Se la perdita si ragguaglierà ad un terzo del capitale, il termine perentorio per la reintegrazione sarà di due mesi.

Qualora dalla ispezione od in altro tempo qualsiasi risulti che una parte del capitale o della circolazione della Banca sia impiegata contrariamente al disposto della presente legge, il Governo, oltre l'applicazione della tassa di cui all'articolo 10, con decorrenza dalla data dell'impiego stesso, ordinerà all'Istituto di procedere alla liquidazione di detti impieghi entro un tempo non maggiore di anni due.

I risultati d'ogni ispezione straordinaria saranno entro quattro mesi distribuiti al Parlamento, insieme alle prescrizioni fatte dal Governo ai singoli Istituti e alle disposizioni da esso prese.

Art. 20. — Gli Istituti di emissione dovranno prelevare dagli utili annuali una somma destinata a costituire gradatamente una massa di rispetto, finché questa raggiunga il quinto del capitale versato.

Ciascun prelevamento dovrà essere ragguagliato almeno al decimo degli utili, dedotte tutte le spese fisse, quelle di ammortamento di passività e gli interessi al 5 per cento sulle azioni.

Art. 21. — La massa di rispetto non potrà essere impiegata se non nei titoli o valori, sui quali gli Istituti sono autorizzati a fare anticipazioni.

L'acquisto dei beni immobili per uso dell'Istituto non potrà esser fatto per somma maggiore di un decimo del capitale.

Art. 22. — Il Tesoro dello Stato ha facoltà di depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto e di chiederne il pagamento totale o ripartito da qualunque altra sede o succursale o da più di esse, salvo il rimborso delle spese di trasporto dei fondi, ove esse abbiano effettivamente avuto luogo.

Art. 23. — Gli Istituti di emissione sono obbligati ad anticipare al Tesoro, sopra sua richiesta, somme fino a 120 milioni di lire, ad un saggio d'interesse pari al 2 per cento all'anno.

Entro il limite massimo sopra indicato, la richiesta del Tesoro dovrà anzitutto essere rivolta ai singoli Istituti o Consorzi proporzionatamente al capitale loro e in ragione della riserva metallica da essi posseduta in eccedenza di quella che sta a garanzia della tripla circolazione; ma nessun Istituto potrà sopra tale eccedenza consentire anticipazioni al Tesoro per oltre l'80 per cento dell'eccedenza stessa.

Per le anticipazioni consentite sopra l'eccedenza di riserva, ciascun Istituto avrà diritto, oltre alla emissione di cui all'articolo 3, di accrescere la propria circolazione della corrispondente somma che esso anticipa al Tesoro. Tale circolazione sarà esente dalle tasse di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 24. — Qualora gli Istituti non posseggano una sufficiente eccedenza di riserva per corrispondere al Tesoro le anticipazioni da esso richieste, nel limite massimo di 120 milioni, la residua somma sarà richiesta dal Governo ai singoli Istituti in proporzione del loro capitale o patrimonio versato, con preavviso di un mese per somme superiori al 10 per cento del capitale di ciascun Istituto.

Restando fermo l'interesse da parte del Tesoro del 2 per cento all'anno, la circolazione corrispondente alle anticipazioni fatte a norma del presente articolo, sarà compresa nei limiti di cui all'articolo 3, e sarà soggetta alla tassa dell'uno per cento.

Art. 25. — Il Tesoro dello Stato ed i portatori dei

biglietti, avranno, in caso di fallimento o di liquidazione dell'Istituto che li ha emessi, un diritto di prelazione sulla riserva metallica e su tutte le proprietà immobiliari dell'Istituto liquidato o fallito.

Art. 26. — Gli Istituti di emissione sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà secondo le prescrizioni del regolamento.

Il regolamento stabilirà i modi uniformi coi quali dovranno essere tenute in evidenza le operazioni degli Istituti. Questi dovranno pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* le loro situazioni al dieci, al venti ed al fine di ogni mese.

Art. 27. — Se un Istituto di emissione contravverrà alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti per la esecuzione di essa o dei propri statuti, in modo grave, con evidente e immediato pericolo di diminuire il cambio in moneta metallica o la sicurezza dei biglietti da esso emessi, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà promuovere un decreto reale, che a seconda dei casi gli sospenda o gli revochi definitivamente la facoltà dell'emissione.

Il decreto reale, a Parlamento aperto, dovrà essere presentato nelle 24 ore successive per la sua convalidazione, ed a Parlamento chiuso, nel primo giorno in cui si riprendono le sedute.

Art. 28. — Gli utili netti annuali dei Banchi di Napoli e di Sicilia verranno destinati ad aumento del patrimonio utile alla tripla circolazione, fino a che questo raggiunga non più di 80 milioni per il Banco di Napoli e non più di 20 milioni per il Banco di Sicilia.

Gli utili eventualmente eccedenti saranno devoluti all'estinzione totale delle sofferenze arretrate e poscia alla costituzione di una massa di rispetto pari al quinto del patrimonio posseduto.

Gli utili annuali saranno calcolati al netto delle sofferenze accertate in ciascun esercizio e di quelle sopravvenute dalla data della nuova concessione.

Art. 29. — La riserva metallica degli Istituti di emissione, finché resta in vigore l'attuale sistema monetario, dovrà essere composta nei modi che verranno stabiliti per decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 30. — Le modificazioni agli statuti degli Istituti per azioni esistenti, verranno, sentito il parere del Consiglio di Stato, approvate con decreto reale. Essi dovranno conformarsi al Codice di commercio.

Il Governo potrà modificare gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante decreto reale da emanare, sentiti i consigli generali dei Banchi e il Consiglio di Stato, e da convertirsi in legge.

Art. 31. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. All'esecuzione di essa si provvederà con regolamento approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 32. — Con decreto reale sarà stabilito il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge entro un anno dalla sua promulgazione. (Continua)

## LE FINANZE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il *Times* in uno dei suoi ultimi numeri, conteneva in una corrispondenza da Buenos Ayres, una interessante esposizione della situazione finanziaria della Repubblica Argentina dal punto di vista delle risorse e degli impegni del Tesoro Nazionale. Nel seguente

prospetto si trovano indicati il debito pubblico esteriore e il suo servizio espresso in lire sterline.

Anni	Ammontare totale	Ammontare in circolazioni	Interessi	Ammortamento	Servizio annuale	
					Interessi	Ammortamento
1884	1,000,000	319,100	6	1 1/2	49,446	45,854
1887	1,641,000	63,500	3	1 1/2	1,905	55,530
1884	1,714,200	1,565,000	5	1	78,250	24,602
1886/7	8,333,000	7,967,400	5	1	398,370	106,610
1887/9	3,968,200	3,926,100	5	1	196,305	41,787
1887	624,000	611,150	5	1	30,557	6,883
1888	3,953,900	3,891,560	4 1/2	1	175,620	41,844
	6,263,560	5,236,500	4 1/2	1	235,647	53,848
	2,659,500	2,659,500	3 1/2	1	93,082	26,595
	29,157,360	26,239,810			1,228,882	403,553

Il servizio pertanto del debito esige una somma annuale di st. 1,652,435 alla quale conviene aggiungere le garanzie pagabili alla Società delle ferrovie, che ascendono a st. 608,600 per anno.

I due capitoli debiti e garanzie alle strade ferrate rappresentano per conseguenza un totale di sterline 2,241,035 come cifra del servizio degli impegni esteriori della nazione. Ma lo Stato doventerà in breve passivo di altre garanzie di strade ferrate, che ascendono a st. 643,300 e a tutto questo bisogna aggiungere anche il debito fluttuante all'estero che è valutato a st. 1,000,000 e che richiede al saggio del 5/0 una somma di 50 mila lire sterline all'anno.

Il totale generale del debito è dunque rappresentato da st. 27,329,810 in capitale e st. 2,904,335 per interessi annuali, ammortamento, e garanzia alle ferrovie. Queste garanzie non sono altro che semplici anticipazioni rimborsabili sul reddito netto delle ferrovie. Di già la Società del Gran-Sud, della Centrale-Argentina, e di Buenos Ayres-Rosario hanno rimborsato al Tesoro tutte le somme ricevute e titolo di garanzia, ed hanno rinunziato alla garanzia stessa per doventar libere nel loro esercizio.

Metteremo ora a confronto della situazione finanziaria, che non riguarda che gli impegni del governo argentino all'estero, lo specchio del movimento commerciale della Repubblica Argentina. Negli ultimi due anni il commercio esteriore dette i seguenti risultati:

	DOLLARI IN CARTA	
	1889	1888
Importazione di mercanzie...	164,245,000	128,378,000
Esportazione	122,596,000	99,975,000
Ecceденza d'importazione...	41,649,000	28,403,000

Il movimento delle specie metalliche aveva dato nel 1888 un'ecceденza nell'importazione di 36 milioni di dollari, ma al seguito del movimento sfavorevole al commercio, e della difficoltà di contrarre nuovi prestiti in Europa, nel 1889 si ebbero forti ritiri di spere che trasformarono l'ecceденza della importazione in una ecceденza di esportazione per circa 16 milioni di dollari. Le somme per cetate a titolo di importazione furono nel 1889 di 56.5 contro 43.2 milioni di dollari in carta nel 1888.

## CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**Camera di commercio di Torino.** — Nella tornata del 30 maggio dopo varie comunicazioni approvava dapprima il seguente ordine del giorno relativo alla istituzione in Torino di una società anonima cooperativa di Mutuo Credito.

« La Camera, presa cognizione dello statuto per la costituzione d'una società Anonima cooperativa di mutuo credito, sotto il nome di: *Banca cooperativa piemonnese*, compilato da speciale Commissione composta di membri della Camera di commercio e di delegati della Società promotrice dell'industria nazionale, persuasa del vantaggio della costituzione di detta Società, mentre encomia l'accurato lavoro, fa voti che l'iniziativa privata raccolga l'idea e la traduca in atto colla pronta costituzione della Banca stessa. »

Approvava poi il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1889 nella cifra complessiva di L. 133,520.92 per l'entrata e di L. 113,621.24 per l'uscita e di L. 21,899.08 per il fondo di cassa. Approvava anche la situazione patrimoniale della Camera al 31 dicembre 1889 nella somma capitale attiva di L. 549,737.18 e quella del fondo delle pensioni nella somma di L. 33,904.78. Venuta poi in discussione la questione del marchio governativo degli oggetti d'oro e d'argento votava a favore del ripristinamento del marchio obbligatorio, tale essendo stato il desiderio espresso dai fabbricanti, e commercianti orefici e argentieri. Sulla istituzione di nuovi consolati all'estero si annuiva alle proposte della Camera di commercio di Genova circa gli uffici consolari esistenti, e da istituirsi, e si raccomandava che ai consoli sia affidato non solo l'ufficio di seguire il movimento dei traffici, l'andamento dei mercati e di segnalare colla maggior sollecitudine i più notevoli avvenimenti d'interesse commerciale od industriale, ma anche di tenersi in diretta corrispondenza colle Camere di commercio per tutte quelle notizie che esse fossero per domandare.

Vennero infine due controversie doganali: la prima sorta fra la Ditta Paolo Mazzonis e la Dogana di Torino intorno allo sdaziamento di merce dichiarata acido tannico impuro e dall'ufficio doganale ritenuta compresa fra gli acidi non nominati, ed emette parere — in base ai risultati dell'analisi chimica del prodotto — che il prodotto in questione debba realmente classificarsi fra gli acidi non nominati; e la seconda fra la Ditta fratelli Girard e la Dogana di Torino intorno allo sdaziamento di una notevole quantità di tessuti di cotone per ombrelli, a parte dei quali la Dogana vorrebbe usare un trattamento meno favorevole per lieve differenza di peso. Dopo animata discussione, cui prendono parte il Vice-Presidente Bertetti, il relatore Auxilia e i cons. Rizzetti, Abrate, Rabbi e Sclopis, su proposta dei cons. Rizzetti e Rabbi si stabilisce che venga emesso parere favorevole alla Ditta, perchè essendo dalla Dogana stessa riconosciuto che i tessuti tutti in questione si presentano sotto il medesimo aspetto, e sono il risultato di una sola lavorazione, non è possibile, nè equo, sottoporli a due diverse misure di dazio, dovendosi le lievissime differenze di peso constatate

attribuire ad accidentalità inevitabili nella fabbricazione.

**Notizie.** — La *Camera di Commercio italiana di Nuova York*, non scoraggiata del primo insuccesso, prosegue ad interessarsi vivamente per tutelare il nostro commercio degli agrumi, che in base alla nuova legge proposta dal Mackinley già approvata dalla Camera bassa del Congresso, e su cui adesso deve pronunziarsi il Senato, verrebbero a pagare per 1/2 cassa cents 25, per una cassa cents 50, e per un cassone (frutta di Valenza) un dollaro.

Si ricorderà che la Camera di commercio italiana di New-York insiste invece per la tassazione di cents 15 per 1/2 cassa, cents 25 per una cassa e cents 50 per un cassone.

Dinanzi all'attuale agitazione, è probabile che il Senato abbia a mitigare l'eccessivo rigorismo del *bill Mackinley*.

— Un rapporto della *Camera di Commercio italiana in San Francisco di California* annunzia che la casa Bowen e C. ha in animo di acquistare la zolfatara di Jesso nel Giappone, trasportare a vela la ganga a S. Francisco, raffinare lo zolfo e provvederne tutti gli Stati Uniti e le contrade limitrofe. Il grande laboratorio di raffinazione è già in corso di costruzione a San Francisco. A detta del sig. Bowen, egli potrà mettere sulla piazza di New-York lo zolfo raffinato a meno di L. 85 per tonnellata e fare così una vittoriosa concorrenza al prodotto estero.

La nostra Camera di Commercio a San Francisco non crede completamente ottenibile tale risultato, ma aggiunge che il sig. Bowen riuscirà senza dubbio a sostituire gran parte del prodotto estero in molti punti dell'Unione.

— Le *Camere di Commercio francesi e i trattati di commercio.* — Continuiamo a dare il riassunto delle risposte delle Camere di Commercio francesi al questionario proposto dal Consiglio superiore del commercio a riguardo dei trattati di commercio. La *Camera di Commercio di Dieppe* domanda la denuncia dei trattati esistenti, che non ne vengano conclusi dei nuovi, e che lo Stato torni interamente padrona delle sue tariffe, e che le tariffe sieno sbarazzate da quelle anomalie, che la pratica ha fatto nascere, o rivelato. La *Camera di Commercio di Lavel* opina che debbono denunziarsi i trattati, e conservare la libertà delle proprie tariffe. Lo stato secondo essa dovrebbe adottare: 1° una tariffa minima i cui diritti compenserebbero i pesi, e le cause di inferiorità dei prodotti nazionali, e questa tariffa dovrebbe applicarsi a quei paesi che avessero delle tendenze favorevoli alla Francia: 2° una tariffa massima da applicarsi a quei paesi che non volessero accordare nessun favore. La *Camera di Commercio di Saint Malò* domanda che nello scopo di conservare alla Francia la sua piena e intera libertà, non si facciano più trattati. Essa vuole la istituzione delle due tariffe minima e massima e che venga ripristinata per i grani la scala mobile. La *Camera di Commercio di Tolosa* opina che debbansi denunziare i trattati di commercio, e concluderne dei nuovi di una durata al massimo non superiore ai cinque anni con tutti quei paesi che con equa reciprocità accordassero alla Francia dei vantaggi sufficienti in cambio delle concessioni che essa potrebbe loro ac-

cordare. La Camera è contraria alla doppia tariffa, e per quanto favorevole ai trattati di commercio vuole che i principali prodotti agricoli come cereali, vini, altre bevande e bestiami non vengano compresi nei trattati stessi.

## Mercato monetario e Banche di emissione

Si è accentuato sul mercato inglese il bisogno di danaro, mentre l'offerta è relativamente diminuita.

Per le anticipazioni a breve termine i saggi di interesse sono saliti a 2 1/2 0/0 e anche a 3 0/0; lo sconto è anch'esso in aumento a 2 1/2 0/0. L'oro è richiesto per conto della Germania e altre domande sono pure in prospettiva, sicchè la situazione anzichè presentare sintomi di miglioramento lascia dubitare che debba peggiorare.

La Banca di Inghilterra al 7 corr. aveva l'incasso di 21,764,000 sterline in aumento di 170,000, la riserva era cresciuta di 422,000, i depositi del Tesoro di 1 milione e mezzo, il portafoglio di 1,225,000 sterline.

Sul mercato americano le disponibilità sono abbastanza importanti da tener relativamente bassi i saggi dei prestiti e degli sconti, però negli affari a lunga scadenza si nota nei capitalisti la tendenza a tener alti i saggi di interesse, in previsione di qualche rincaro nell'autunno.

I cambi hanno avuto qualche variazione; quello su Londra è a 4,85 1/2; su Parigi a 5,18 1/8.

Le Banche associate di Nuova York al 7 corr. avevano l'incasso di 75 milioni e mezzo in diminuzione di 400,000 dollari; i depositi erano aumentati di 900,000 doll., i valori legali di 600,000 doll., la riserva eccedente è ora di 4,900,000 dollari.

Sul mercato francese perdura una certa fermezza di cui non si conoscano esattamente le ragioni, le disponibilità essendo abbondanti; forse a ciò influisce l'incertezza della politica finanziaria e la ingente operazione che il Governo dovrà fra breve eseguire.

La Banca di Francia al 12 corrente aveva l'incasso di 2583 milioni in diminuzione di 2 milioni, la circolazione è diminuita di 16 milioni; i depositi del Tesoro di 12 milioni.

Il cambio su Londra è a 25,18; sull'Italia a 746.

Il mercato berlinese conserva la sua posizione relativamente buona, lo sconto fuori banca è a 3 1/4 e 3 1/2 0/0. La Banca imperiale continua a veder migliorata la propria situazione, all'a data del 7 corrente aveva l'incasso di 876 milioni in aumento di 6 milioni, il portafoglio era scemato di 25 milioni, la circolazione di 17 milioni e mezzo. In questo stato di cose si domanda in Germania che la Banca abbassi il suo saggio di sconto che è al 4 0/0, almeno al 3 1/2 0/0 e che essa riprenda gli acquisti di effetti di commercio a un saggio di favore sul mercato libero di Francoforte e di Amburgo.

Sui mercati italiani continua quella situazione piuttosto difficile che si è potuto notare alla liquidazione di maggio, lo sconto fuori banca è sopra al 5 0/0, i cambi sono deboli, lo *chèque* su Parigi è a 100,70, il cambio a tre mesi su Londra è a 25,18.

## Situazioni delle Banche di emissione italiane

		31 maggio	differenza
Banca Naz. Italiana	Attivo	Cassa e riserva... L. 261.132.000	+ 8.498.000
		Portafoglio..... 427.783.000	- 1.267.000
		Anticipazioni..... 65.480.000	- 309.000
	Passivo	Moneta metallica... 221.610.000	- 2.024.000
		Capitale versato... 150.000.000	—
		Massa di rispetto... 40.000.000	—
		31 maggio	differenza
Banca Naz. Toscana	Attivo	Cassa e riserva... L. 51.092.000	+ 2.490.000
		Portafoglio..... 48.072.000	- 195.000
		Anticipazioni..... 9.942.009	+ 94.000
	Passivo	Moneta metallica... 41.871.000	+ 3.000
		Capitale..... 21.000.000	—
		Massa di rispetto... 2.317.788	—
		31 maggio	differenza
Banca Naz. Toscana	Passivo	Circolazione..... 85.658.000	- 228.000
		Conti cor. altri deb. a vista 3.087.000	+ 17.000

## Situazioni delle Banche di emissione estere

		12 giugno	differenza
Banca di Francia	Attivo	Incasto { oro... Fr. 1.340.450.000	- 751.000
		{ argento... 1.273.385.000	- 1.970.000
		Portafoglio..... 510.680.000	- 585.000
	Passivo	Anticipazioni..... 405.953.000	- 1.599.000
		Circolazione..... 3.025.450.000	- 16.301.000
		Conto corr. dello St. 100.662.000	- 11.498.000
		12 giugno	differenza
Banca d'Inghilt.	Attivo	Incasto metallico Sterl. 21.761.000	+ 170.000
		Portafoglio..... 21.097.000	+ 1.225.000
		Riserva totale..... 13.609.000	+ 422.000
	Passivo	Circolazione..... 24.602.000	- 231.000
		Conti corr. dello Stato 7.072.000	+ 1.537.000
		Conti corr. particolari 2b.498.000	+ 58.000
		7 giugno	differenza
Banche assoc. di N. York	Attivo	Incasto metal. Doll. 75.500.000	- 400.000
		Portaf. e anticip. 397.000.000	- 100.000
	Passivo	Valori legali..... 30.900.000	+ 600.000
		Circolazione..... 3.700.000	—
		7 giugno	differenza
Banca Imperiale Germanica	Attivo	Incasto Marchi 876.871.000	- 6.809.000
		Portafoglio... 461.008.000	- 23.039.000
	Passivo	Anticipazioni 81.999.000	- 5.168.000
		Circolazione 922.740.000	- 17.750.000
		7 giugno	differenza
Banca di Spagna	Attivo	Incasto... Pesetas 268.739.000	+ 734.000
		Portafoglio..... 1.066.907.000	- 2.976.000
	Passivo	Circolazione... 743.998.000	+ 4.275.000
		Conti corr. e dep. 423.288.000	+ 427.000
		7 giugno	differenza
Banca dei Paesi Bassi	Attivo	Incasto..... Flor. 128.886.000	- 1.756.000
		Portafoglio..... 71.547.000	- 691.000
	Passivo	Anticipazioni... 52.082.000	- 2.113.000
		Circolazione..... 214.252.000	- 2.396.000
		5 giugno	differenza
Banca Nazioni del Belgio	Attivo	Incasto. Franchi 108.440.000	+ 4.009.000
		Portafoglio... 302.426.000	- 4.220.000
	Passivo	Circolazione... 369.879.000	- 8.857.000
		Conti correnti... 59.789.000	+ 6.463.000
		3 giugno	differenza
Banca Imperiale Russa	Attivo	Incasto metal. Rubli 395.095.000	+ 2.226.000
		Portaf. e anticip. 80.848.000	- 4.468.000
	Passivo	Biglietti di credito 1.046.000.000	—
		Conti corr. del Tes. 52.236.000	- 4.373.000
		7 giugno	differenza
Banca Austro-Ungherese	Attivo	Incasto... Fiorini 242.011.000	+ 32.000
		Portafoglio..... 150.598.000	+ 109.000
		Anticipazioni... 18.614.000	+ 540.000
	Passivo	Prestiti..... 113.044.000	+ 128.000
		Circolazione... 389.783.000	+ 49.000
		Conti correnti... 9.613.000	- 861.000
		7 giugno	differenza
Banca Austro-Ungherese	Passivo	Cartelle in circ. 104.023.000	- 5.047.000

## RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 14 giugno 1890

La chiusura di sabato scorso delle borse di Parigi e di Berlino, specialmente della prima, non poteva essere più lusinghiera per i fautori del rialzo, giacchè stava là a dimostrare che difficilmente gli interessati avrebbero abbandonato un movimento iniziato con tanti validi appoggi e con tante buone ragioni che lo consigliavano, e quasi lo imponevano. E infatti lunedì il movimento di rialzo nella maggior parte delle borse andò vie più affermandosi non solo per le rendite, che sono attualmente la vera leva dei mercati, ma anche per tutti i valori di speculazione, tanto che in presenza di uno stato di cose così risoluto, che aveva il suo appoggio negli acquisti fatti dal risparmio, e nel concorso dell'alta banca, i venditori sembravano ridotti all'impotenza, e senza possibilità almeno per il momento di risorgere. Ma effettivamente non fu così, giacchè nel giorno successivo, specialmente a Parigi, a cui tennero dietro le borse italiane, si manifestò una certa pesantezza in tutti i valori, trascinandone molti nella via del ribasso, che venne dai più attribuita alla esistenza tuttora di molti venditori allo scoperto, quantunque le loro posizioni non abbiano l'importanza di quelle che si temevano per lo scorso mese di maggio. Comunque sia, sebbene il fondo della situazione sia sempre eccellente, giacchè non esistono cause speciali di depressione, tuttavia è evidente che fino al momento in cui scriviamo, la tendenza fu alquanto meno ferma dell'apertura della settimana, e che quasi tutti i mercati si risentirono della spinta troppo viva data al movimento di rialzo, cosa del resto preveduta ed anche desiderata, giacchè la reazione avvenuta avrà per effetto di dare ai mercati maggiore elasticità. Per le borse italiane oltre il ribasso della nostra rendita sulle piazze estere, una delle principali cause della loro debolezza viene attribuita alla deficienza di denaro solita a verificarsi durante la campagna bacologica che assorbe una forte quantità di capitali disponibili, ed anche alle notizie venute dagli altri mercati monetari, specialmente dagli inglesi, che facevano presentire un non lontano rialzo dello sconto cosa per altro che non si è altrimenti realizzata.

Ecco adesso il movimento della settimana:

**Rendita italiana 5 0/0.** — Lunedì nelle borse italiane saliva da 98,10 in contanti a 98,55 e da 98,45 per fine mese a 98,75; nei giorni successivi perdeva da circa mezza lira e oggi chiude a 98 e a 98,22. A Parigi da 97,15 saliva a 97,75 e dopo essere scesa a 97,20 resta a 95,05; a Londra da 97 scendeva a 96 1/2 e a Berlino da 95,90 a 95,60.

**Rendita 3 0/0.** — Negoziata fra 59,20 e 59,30 per fine mese.

**Prestiti già pontifici.** — Il Blount negoziato da 97 a 97,25; il Cattolico 1860-64 invariata a 98,50 e il Rothschild da 100,50 a 98,65.

**Rendite francesi.** — Nell'aprire della settimana il 3 per cento da 94,95 saliva a 92,70; il 3 0/0 ammortizzabile da 94,70 a 95,45 e il 4 1/2 da 106,50 a 106,75; nel corso della settimana subirono varie

alternative di rialzi e di ribassi e oggi chiudono a 92,77; 95,10 e 106,45.

*Consolidati inglesi.* — Da 97 3/8 salivano a 97 1/2.

*Rendite austriache.* — Deboli nel principio della settimana riprendevano coraggio dopo il discorso del Conte Kalnoki sulla politica estera dell'Austria-Ungheria salendo la rendita in argento da 89,80 a 90,35, la rendita in carta invariata intorno a 89,20 e la rendita in oro a 109,60.

*Consolidati germanici.* — Il 4 per cento negoziato da 106,30 a 106,50 e il 3 1/2 0/0 invariato a 100,80.

*Fondi russi.* — Il rublo a Berlino da 236,50 scendeva a 234 e la nuova rendita russa a Parigi da 97,15 a 96,90.

*Rendita turca.* — A Parigi invariato fra 19,50 e 19,60 e a Londra da 19 1/4 saliva a 19 1/2.

*Valori egiziani.* — La rendita unificata a Parigi da 497 1/4 scendeva a 492 1/2. Nella settimana entrante comincerà la conversione del debito privilegiato egiziano per la somma di 30 milioni di st.

*Valori spagnuoli.* — La rendita esteriore saliva da 77 1/2 a 78. È stata pubblicata l'ordinanza reale relativa alla emissione di 100 milioni in boni del Tesoro, che verrà fatta in obbligazioni 5 per cento alla pari.

*Canali.* — Il Canale di Suez da 2380 scendeva a 2360 e il Panama da 30 andava fino verso 45 per ricadere a 41. I proventi del Suez dal 1° giugno a tutto il 9 ascesero a franchi 1,540,000 contro fr. 1,720,000 nel periodo corrispondente del 1889.

— I valori bancari e industriali italiani ebbero mercato alquanto incerti taluni perdendo terreno e altri guadagnandone.

*Valori bancari.* — La Banca Nazionale Italiana negoziata da 1855 a 1830; la Banca Nazionale Toscana da 981 a 1018; il Credito Mobiliare da 650 a 647 e poi a 643; la Banca Generale da 510 a 507; la Banca Romana da 1103 a 1100; il Banco di Roma da 670 a 671; la Cassa Sovvenzioni da 145 a 154; la Banca di Milano da 85 a 84 la Banca Unione senza quotazioni; la Banca di Torino da 501 a 505; la Tiberina da 75 a 77; il Banco Sconto azioni nuove da 139 a 152; il Credito Meridionale invariato a 152 e la Banca di Francia da 4210 a 4235. I benefici del semestre della Banca di Francia ascendono a fr. 11,049,039.

*Valori ferroviari.* — Le azioni Meridionali oscillarono da 745,50 a 741,50 e a Parigi da 735 scesero a 732 1/2 per risalire a 735; le Mediterranee da 593 a 588 e a Berlino da 113,50 a 114 e le Sicule senza quotazioni. Nelle obbligazioni ebbero qualche affare le Meridionali austriache a 437; le Meridionali a 315,50 e le Sarde da 307 a 312.

*Credito fondiario.* — Banca Nazionale it. 4 1/2 0/0 contratto a Napoli a 505,50 e a Milano a 500,50; Sicilia 5 per cento a 504 e 4 0/0 a 468,50; Napoli a 472,30; Roma a 465,25; Siena 5 0/0 a 494; Bologna da 101,25 a 101,30; Milano 5 0/0 a 505,25 e 4 per cento a 485,50 e Torino da 506 a 507.

*Prestiti Municipali.* — Le obbligazioni 3 per cento di Firenze senza quotazioni; l'Unificato di Napoli da 88,15 a 88,50; l'Unificato di Milano a 89,25 e il prestito di Roma a 480.

*Valori diversi.* — Nella borsa di Firenze si contrattarono le Immobiliari Utilità da 545 536 e le Costruzioni venete a 142; a Roma l'Acqua Marcia da 1220 a 1200 e le Condotte d'acqua da 278 a 272; a Milano la Navigazione Gen. Italiana da 390 a 391 e le Raffinerie da 231 a 234 e a Torino la Fondiaria italiana da 37 a 35.

*Metalli preziosi.* — Il rapporto dell'argento fino da 224,50 scendeva a 222,25, cioè guadagnava 2 franchi e 25 sul prezzo fisso di franchi 218,90 al chilogr. ragguagliato a mille e a Londra il prezzo dell'argento da 46 3/4 saliva a denari 49 circa.

## NOTIZIE COMMERCIALI

*Cereali.* — L'eccellente andamento dei raccolti in Europa oltre ad produrre una corrente al ribasso nella maggior parte dei mercati esteri europei, ebbe per effetto di spingere al ribasso anche le piazze americane, essendo evidente che la domanda agli Stati Uniti viene a diminuire, o a crescere in ragione dei minori, o maggior raccolti che si fanno in Europa. A Nuova York infatti i grani scesero fino a doll. 0,95 1/2 per rimanere a 97 1/4, il granturco pure in ribasso da 0,42 a 43 e le farine deboli fra doll. 2,65 e 2,85 al barile di 88 chilogr. Anche a Chicago grani e granturchi furono in ribasso. A S. Francisco i grani furono un po' più fermi essendosi quotati a doll. 1,30 al quintale franco bordo. A Calcutta i grani Club si quotarono da rs. 2,14 a rs. 2,15. La solita corrispondenza settimanale da Odessa reca che i prezzi dei grani sono in ribasso, malgrado l'insufficienza del calato che anderà in breve ad aumentare stante l'ottimo andamento del raccolto nella Russia Meridionale. I grani teneri si quotarono da rubli 0,87 a 1,02 al pudo; i granturchi da 0,50 a 56; la segale da 0,58 a 0,65 e l'avena da 0,62 a 0,90. A Londra i grani furono in ribasso. Anche i mercati germanici ebbero la stessa tendenza. I mercati austro-ungarici ripresero a scendere, le notizie delle campagne portando probabilità di eccellenti raccolti in grano, orzo, segale e uva. A Pest i grani si contrattarono da fior. 7,48 a 8,10 al quintale e a Vienna da 7,60 a 8,24. Lungo il Danubio la tendenza è pure al ribasso. A Galatz i grani si quotarono a fr. 13 all'ettolitro e i granturchi a fr. 6,20. Dalla Spagna e dall'Olanda notizie favorevoli ai raccolti. Nel Belgio al contrario i grani ebbero tendenza a salire, e lo stesso avviene in Francia ove i mercati o sostenuti o in rialzo sono sempre in prevalenza. A Parigi i grani pronti si quotarono a franchi 25,50, e per luglio a fr. 24,75. In Italia i grani furono un po' meno sostenuti della settimana scorsa, i granturchi, i risi, e l'avena tendenti a salire e sostegno nella segale. — A Firenze i grani da L. 25 a 27 al quintale; a Bologna i grani vecchi fino a L. 26, i nuovi fino a L. 23,50 e i granturchi L. 16 in media; a Verona i grani fino a L. 24,50; i granturchi a 17,25 e i risi fino a L. 40,50; a Milano i grani da L. 25,25 a L. 26,75 e la segale da L. 18,50 a 20; a Torino i grani fino a L. 27 e l'avena da L. 21 a 23; a Genova i grani teneri esteri fuori dazio da L. 19 a 20,75 e a Castellamare di Stabia i grani teneri da L. 23 a 25,50.

*Sete.* — Il movimento nelle sete è sempre molto circoscritto, e con prezzi irregolari prodotti dalle notizie contraddittorie sulla riuscita finale del raccolto dei bozzoli. — A Milano poche vendite con tendenza favorevole agli acquirenti. Le greggie su-

blimi 9½ si venderono da L. 51 a 52; dette belle correnti da L. 49 a 49,75; gli organzini sublimi 20½ da L. 55,75 a 57; i belli correnti da L. 52 a 54 e le trame 22½ da L. 51 a 52. — A *Lione* pure la settimana trascorse con la massima riserva per ragione del futuro raccolto. Fra gli articoli italiani venduti notiamo greggie 9½ di 2° ordine da fr. 58 a 59 e organzini 18½ da fr. 60.

**Bachicoltura.** — Cominciando dai paesi esteri troviamo che in Francia al momento della salita al bosco si ebbero delle perdite, tanto che si prevede che il raccolto dei bozzoli non supererà quello dell'anno scorso. Nella Siria i risultati sono stati buoni. Nella Cina le esportazioni saranno uguali a quelle dell'anno scorso. Dalla Spagna le notizie sono favorevoli e dal Giappone nessuna notizia precisa, le coltivazioni andando di pari passo con la nostra.

**Olj di oliva.** — La situazione è sempre la stessa, cioè pochi affari e prezzi sostenuti, ma che potrebbero anche indebolirsi giacché attualmente le notizie sul futuro raccolto sono soddisfacenti. — A *Diano Marina* le qualità mangiabili si contrattarono da L. 115 a 140 al quintale. — A *Genova* si venderono da oltre 1100 quint. di olj al prezzo di L. 114 a 128 per Bari, di L. 120 a 132 per Sassari, di L. 115 a 123 per Romagna, di L. 90 a 93 per cime di lavati. — A *Firenze* e nelle altre piazze toscane i prezzi variano da L. 110 a 145 a seconda del merito e a *Bari* da L. 105 e 126.

**Bestiami.** — Notizie da *Bologna* recano che sembrano rallentati i prezzi delle vacche e de'sovranno non da macello; ma le carni bovine e soprattutto i bovi da giogo s'untano ricavi anche di aumento; le coppie di manzi aratori un po' distinti si pagano L. 1000 e li capi da mattazione raffinati L. 150 al p. n. con L. 110 a 115, per il lattonzolo di 40 giorni a 50. Le manzette dall'anno ai due, guernite di carne ammodo s'incettano dai negozianti toscani e meridionali in ragione di L. 170 a 180. Fanno raccolta di suini a mezza carne di 5 a 6 mesi; e li pagano meglio di prima, cioè dico L. 35 a 50 l'uno. Tempaioli trascurati. — A *Brescia* i bovi venduti da L. 665 a 860 al paio e i vitelli da L. 25 a 180 per capo.

**Caffè.** — In seguito all'aumento dell'articolo ottenuto tanto in America ehe nelle grandi piazze di importazione d'Europa, anche i mercati italiani trascorsero con maggiore attività e con prezzi molto sostenuti. — A *Genova* si venderono da circa 800 sacchi di caffè, e i prezzi quotati nel listino della piazza sono di L. 140 a 145 ogni 50 chilogr. per il Moka Egitto; di L. 134 a 142 per il Portoricco; di L. 118 a 120 per il Giava; di L. 114 a 116 per il S. Domingo; di L. 112 a 118 per il Santos e di L. 100 a 130 per il Rio, il tutto al deposito. — A *Trieste* si venderono 1000 sacchi Rio da fior. 93 a 100 al quintale, 500 di Santos da fior. 97 a 117 e 800 di Menilla da fior. 112 a 113. — All'*Havre* il Santos fu quotato per giugno a fr. 113 a 50 chilogr. e per settembre a 111, e in *Amsterdam* il Giava buono ordinario quotato a cents 55 per libbra.

**Zuccheri.** — La situazione degli zuccheri è sempre incerta, nè per ora vi è probabilità di miglioramento, essendo abbondantissime le offerte da tutte le principali fabbriche d'Europa. — A *Genova* si venderono seimila sacchi di raffinati della Ligure Lombarda da L. 129,50 a 130 al quint. — In *Ancona* i raffinati nostrali e olandesi fecero da L. 130 a 131. — A *Trieste* i pesti austriaci si quotarono da fior. 16,75 a 18,75. — A *Parigi* gli zuccheri rossi di gr. 88 fermi a fr. 31,25 al deposito, i raffinati a fr. 104 e i bianchi N. 3 a fr. 34 il tutto al contante, e a

*Londra* mercato calmo per i greggi e sostenuto per gli zuccheri raffinati.

**Salumi.** — Notizie da *Genova* recano che nel tonno sott'olio i prezzi si sostengono da L. 155 a 160 al quintale in darsena stante le molte domande e l'assottigliamento dei depositi. Anche nel lardo prezzi alquanto fermi. — A *Cremona* pagato da L. 160 a 180 al quint.; a *Bra* a L. 190 e a *Savigliano* da L. 190 a 215.

**Zolfi.** — Tendono a crescere. — A *Messina* per gli zolfi grezzi si praticò da L. 7,45 a 8,30 al quintale sopra Girgenti, e sopra Catania a L. 7,45 e da L. 7,45 a 8,50 sopra Licata.

**Bozzoli.** — In Italia i prezzi fin qui praticati variano da L. 2,80 a 4,75 al chil. per bozzoli gialli nostrali, e per i giapponesi da L. 2,50 a 3,75, e in Francia si pratica da fr. 4 a 4,30 per gialli di prima scelta.

**Meta'li.** — Telegrammi venuti da *Londra* recano che il mercato siderurgico continua calmo senza variazioni d'importanza nei prezzi. — A *Glasgow* i ferri disponibili si quotarono da scellini 44,2 1½ a 44 alla tonn., e a un mese da 44,4 a 44,5 — A *Parigi* gli ultimi prezzi praticati furono di fr. 147,50 ogni 100 chilogr. per il rame in barre di prima qualità; di fr. 256,25 per lo stagno Banca; di fr. 33,25 per il piombo, e di fr. 62 per lo zinco, il tutto consegna all'*Havre*. — A *Genova* il piombo venduto da L. 35 a 36 al quintale; lo stagno Banca da L. 250 a 255; detto degli Stretti da L. 240 a 245 e lo zinco da L. 55 a 65, l'acciaio di Trieste da L. 40 a 45, il ferro nazionale a L. 24, detto inglese a L. 25, e le bande stagnate per ogni cassa da L. 21 a 26.

**Carboni minerali.** — Anche nei carboni quasi tutti i mercati trascorsero con affari limitati ai bisogni del consumo. — A *Genova* i prezzi praticati furono di L. 30 a 33 la tonnellata per Cardiff; di L. 28 per Newcastle e Yard Park; di L. 27 per Scozia, di L. 29 per Newpelton, e per Yard Park, e di L. 26 per qualità secondarie.

**Petrolio.** — Essendo passata la stagione del maggior consumo anche su quest'articolo la tendenza dominante è la calma. — A *Genova* il Pensilvania in barili pronti fu venduto a L. 20 al quintale fuori dazio, e in casse da L. 6 a 6,35 per cassa; e nel Caucaso si praticò L. 16 per i barili e da L. 11,25 a 11,50 per cisterna il tutto fuori dazio. — A *Trieste* il Pensilvania venduto da fior. 9,25 a 10,50 al quint. — In *Avversa* gli ultimi prezzi praticati furono di fr. 17 1¼ al quint. al dep. per il pronto, e di fr. 17 1½ per gli ultimi 4 mesi, e a *Nuova York* e a *Filadelfia* di cent. 7,20 al gallone.

**Prodotti chimici.** — Ebbero movimento alquanto limitato stante le scarse richieste dai mercati di consumo. — A *Genova* si praticò come appresso: Solfato di rame per consegna 1891 L. 56,00; pronto L. 62,00; id. di ferro 7,00; sale ammoniacale 1° q. 93,00; id. 2° q. 90,51; Carbonato d'ammoniacale in barili di 50 chil. 83,50; minio buona marca LB e C 40,25; prussiato di potassa 122,00; bicromato di potassa 95,00; id. di soda 72,00; soda caustica 70° gr. bianca 23,75; id. id. 60 id. 21,00; idem idem 60° cenere 19,50; allume di rocca in botti di 5/600 chil. 15,00; arsenico bianco in polvere 32,00; silicato di soda 140° T 12, 25; id. id. 42° baumé 9,15; potassa Montreal in tamburri 59,50; magnesia calcinata reputata marca Pattinson in flacons da una libbra inglese 1,45; id. id. in latte id. id. 1,25, il tutto costo, nolo e sicurtà franco di bordo Genova.

CESARE BILI gerente responsabile